SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 3 marzo 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Cisliano . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Vernante . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 14 novembre 2002.

Determinazione dei cofinanziamenti ai progetti delle regioni ed enti locali approvati dal Dipartimento e allegati *A* e *B*. Pag. 5

Ministero della giustizia

DECRETO 18 febbraio 2003.

Riconoscimento al sig. Cappa Eduardo Pablo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale. Pag. 18

DECRETO 18 febbraio 2003.

Rettifica al decreto 23 gennaio 2003 relativo al riconoscimento alla sig.ra Manna Marilena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . Pag. 19

Ministero dell'interno

DECRETO 18 febbraio 2003.

Scioglimento dell'assemblea della comunità montana «Valle Seriana Superiore», in Clusone e nomina del commissario straordinario . . . Pag. 19

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 13 gennaio 2003.

Determinazione, in unità euro, delle diarie di missione all'estero del personale statale civile e militare, delle università e della scuola . . . Pag. 20

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 30 dicembre 2002.

Sostituzione di una componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Bologna in rappresentanza dell'organizzazione sindacale C.G.I.L. - Camera del lavoro metropolitana. Pag. 26

DECRETO 12 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Velox» a r.l., in Torino . . . Pag. 26

DECRETO 12 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della piccola società cooperativa «Euredile» a r.l., in Torino . . . . Pag. 27

DECRETO 17 febbraio 2003.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione, in Benevento . . . . Pag. 27

DECRETO 17 febbraio 2003.

Nomina dei rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'apposita speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Bari . . . . Pag. 27

DECRETO 17 febbraio 2003.

Nomina dei rappresentanti degli esercenti attività commerciali nell'apposita speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Bari . . . . Pag. 28

Ministero delle attività produttive

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa San Sisto», società cooperativa a responsabilità limitata, in Viterbo . . . . Pag. 30

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Oro secco» piccola società cooperativa a r.l., in Carapelle e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 30

DECRETO 3 febbraio 2003.

Rettifica del decreto 31 ottobre 2002, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Helianthos» piccola società cooperativa a r.l., in Cagliari . . . Pag. 30

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Spazio Aperto - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Sondrio e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 31

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Progresso a r.l.» in liquidazione, in Sannicandro Garganico e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 31

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Monte Pirastru - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Nughedu di San Nicolò e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 32

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Con.Me.Co. - Consorzio meridionale edilizio cooperative - Soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Bari e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 32

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Labor Soc. Coop.» a r.l., in Gallipoli . . . . Pag. 33

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Colonie dei giovani lavoratori», in Roma . . . Pag. 33

DECRETO 3 febbraio 2003.

Annullamento del decreto ministeriale 8 maggio 2002 relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Geneco - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma . . . . Pag. 34

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 30 gennaio 2003.

Autorizzazione al libero ingresso nelle sedi espositive della direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico in occasione della «V settimana per la cultura» . . . . Pag. 34

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 31 dicembre 2002.

Programma commissariale di interventi strategico-emergenziali, undicesimo stralcio operativo - Approvazione e finanziamento. (Ordinanza n. 337) . . . . Pag. 35

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

ACCORDO 16 gennaio 2003.

Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell'operatore socio-sanitario di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2001, n. 1 . . . . Pag. 45

ACCORDO 16 gennaio 2003.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio . . . . Pag. 46

ACCORDO 6 febbraio 2003.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy . . . . Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 26 febbraio 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 55

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandoglobulina» . . . . Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ostidil - D3». Pag. 55

Ministero delle attività produttive: Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Primavera 2003 - 34ª Campionaria della casa, del regalo e del tempo libero - 34ª Rassegna dei viaggi e delle vacanze», in Genova . . . . Pag. 56

Comune di Brentonico: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 56

Comune di Carano: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 56

Comune di Carlantino: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 56

Comune di Castel Goffredo: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 . . . . Pag. 56

Comune di Castenedolo: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 56

Comune di Cembra: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 57

Comune di Cerea: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 Pag. 57

Comune di Cervasca: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 57

Comune di Cisterna d'Asti: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 57

Comune di Cividale del Friuli: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 . . . . Pag. 57

Comune di Corvara in Badia - Corvara: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. . . . . Pag. 58

Comune di Costermano: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 58

Comune di Germagno: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 58

Comune di Grottammare: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 58

Comune di Mathi: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 Pag. 59

Comune di Mori: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 Pag. 59

Comune di Podenzano: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 59

Comune di Rovato: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 59

Comune di Sorgà: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 Pag. 60

Comune di Terrasini: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 60

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 2002 e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

03A02631

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Cisliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Cisliano (Milano) ed il sindaco nella persona del sig. Luigi Rondena;

Considerato che, in data 22 gennaio 2003, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cisliano (Milano) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cisliano (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luigi Rondena.

Il citato amministratore, in data 22 gennaio 2003, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cisliano (Milano).

Roma, 11 febbraio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A02487

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Vernante.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Vernante (Cuneo) ed il sindaco nella persona del sig. Sebastiano Bassignano;

Considerato che, in data 14 gennaio 2003, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Vernante (Cuneo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vernante (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Sebastiano Bassignano.

Il citato amministratore, in data 14 gennaio 2003, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vernante (Cuneo).

Roma, 11 febbraio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A02488

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 14 novembre 2002.

Determinazione dei cofinanziamenti ai progetti delle regioni ed enti locali approvati dal Dipartimento e allegati *A* e *B*.

IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520, concernente «Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2001 con il quale al dott. Lucio Stanca, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per l'innovazione e le tecnologie, e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001 di delega di funzioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2001, concernente l'istituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2001, inerente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2002;

Visto l'art. 103, commi 1, 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», nel quale sono individuate le specifiche iniziative cui destinare la quota del 10 per cento dei ricavi complessivamente devoluti allo sviluppo delle opportunità legate alla nuova economia dell'informazione, iniziative tra le quali rientrano i progetti per l'introduzione delle nuove tecnologie e l'informatizzazione della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 2-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 392 del 27 dicembre 2000, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26, il quale stabilisce che «All'utilizzazione della quota del fondo, di cui all'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388...., si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato art. 103»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002 con il quale sono state disciplinate le procedure e le modalità di utilizzo dei fondi assegnati al finanziamento del piano di azione e-government, riportati nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del provvedimento stesso;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *a)* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002, con il quale viene indicato che nell'ambito delle azioni del programma e-government sono individuati i progetti di competenza delle regioni e degli enti locali;

Visto il successivo art. 3 con il quale viene disciplinata la partecipazione delle regioni e degli enti locali ai progetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002, attraverso l'emanazione, da parte del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di appositi avvisi, approvati dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Visto l'avviso relativo alla selezione dei progetti proposti dalle regioni e dagli enti locali per l'attuazione dell'e-government, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2002, con il quale, tra l'altro, agli articoli 2 e 3 sono indicati sia gli obiettivi generali sia quelli specifici per l'attuazione del piano d'azione, ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 13 giugno 2002, con il quale — a norma dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002 — è stata istituita la Commissione per la valutazione dei progetti presentati;

Considerato che in risposta al citato avviso di selezione sono stati presentati complessivamente n. 377 progetti di cui: *i)* n. 279 progetti relativi ai servizi ai cittadini ed alle imprese e *ii)* n. 98 progetti concernenti i servizi infrastrutturali;

Vista la lettera in data 17 ottobre 2002, con la quale il presidente della Commissione di valutazione, nel trasmettere i verbali delle sedute dell'organo collegiale, ha comunicato l'avvenuta conclusione dei lavori;

Visto il decreto in data 11 novembre 2002, con il quale il capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002, ha approvato i progetti ammessi al finanziamento;

Visti i commi 7 e 8 del predetto art. 3 in base al quale i fondi sono — con accezione atecnica — trasferiti alle regioni e agli enti locali interessati da intendersi nel senso che le risorse finanziarie «sono destinate»;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla definitiva determinazione per la destinazione delle risorse finanziarie di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Lo stanziamento di € 240.152.458,07 del capitolo di spesa 670: «Piano di azione E-Government», iscritto nell'U.P.B. 1.1.2 del C.R. 12 «Innovazione e tecnologie» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2002, è destinato — in adempimento dell'Azione 6.1, dell'Azione 6.2 e dell'Azione 7.3 del piano di programma allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002 — come segue:

a) quanto a € 120.000.000,00 al finanziamento dei progetti proposti dalle regioni e dagli enti locali per l'attuazione dell'e-government a seguito dell'avviso di selezione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2002;

b) quanto a € 120.152.458,07 al finanziamento dei progetti delle regioni e degli enti locali che verranno presentati a seguito degli ulteriori avvisi di selezione da pubblicare.

Art. 2.

Sono determinati i fondi per il cofinanziamento per ciascuno dei 98 progetti, di cui all'allegato elenco, contraddistinto con la lettera *A*, che forma parte integrante del presente decreto, relativi ai servizi per i cittadini e le imprese.

Tali fondi — per l'importo complessivo di euro 80 milioni — sono destinati agli enti, per l'ammontare a fianco di ciascuno di essi indicato, al fine della realizzazione dei progetti presentati.

Art. 3.

Sono determinati i fondi per il cofinanziamento per ciascuno dei 40 progetti, di cui all'allegato elenco — contraddistinto con la lettera *B*, che forma parte integrante del presente decreto — relativi ai servizi infrastrutturali.

Tali fondi — per l'importo complessivo di euro 40 milioni — sono destinati agli enti, per l'ammontare a fianco di ciascuno di essi indicato, al fine della realizzazione dei progetti presentati.

Art. 4.

La sottoscrizione delle convenzioni deve avvenire entro centoventi giorni dalla data del presente provvedimento.

Art. 5.

Le eventuali somme non utilizzate, scaturenti a qualsiasi titolo dal procedimento di realizzazione dei progetti in questione, sono destinate alle attività di attuazione del programma di e-government previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002.

Il presente provvedimento sarà inviato agli organi di controllo per i relativi adempimenti.

Roma, 14 novembre 2002

Il Ministro: STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri
registro n. 1, foglio n. 65

ALLEGATO *A*

GRADUATORIA DEI PROGETTI DI SERVIZI PER CITTADINI ED IMPRESE

Numero di graduatoria	Acronimo	Denominazione	Ente Coordinatore	Punteggio	Cofinanziamento
1	PEOPLE	Progetto Enti Online Portali Locali E-goverment	Comune di Firenze	83	7.260.000
2	PMM	Portale Metropolitano Multicanale per l'accesso ai servizi erogati da Enti locali e territoriali	Comune di Napoli	82	1.510.000
3	SUT	Sportello Unico del Territorio	Regione Marche	81	880.000
4	EMOUNSAR	e-Mountain Sardegna	Comunità Montana n. 9 del Nuorese	80	1.650.000
5	D-Tel	D-3 Front-office telematico del cittadino	Comune di Pisa	80	630.000
6	COMNET	COMUNI IN RETE	Provincia di Roma	79	990.000
7	Polis	ComuneAmico.Net	COMUNE DI BERGAMO	79	3.270.000
8	VBG	Servizi alle Imprese	COMUNE DI TERNI	78	550.000
9	PO.LI.S.	Portale Liguria Sviluppo	Regione Liguria	78	1.290.000
10	ADELINE	Sistema di interoperabilità delle Comunicazioni delle Aziende	Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia	77	770.000
11	S.I.L.P.	Sistema Informativo Lavoro Piemonte-servizi di infrastruttura	Regione Piemonte	77	600.000
12	NUVOLA	Nuovo sportello Unico Virtuale integrato e in Larga bandA	Comune di Milano	77	260.000

Numero di graduatoria	Acronimo	Denominazione	Ente Coordinatore	Punteggio	Cofinanziamento
13	EtWEB	Etna in web	Comune di Catania	76	2.660.000
14	Citt@dino+	Citt@dino+	Comune di Francavilla al Mare	76	1.500.000
15	STUdiARE	Sistema Telematico Unificato di Accesso alla Rete scolastica	Provincia di Pesaro e Urbino	75	500.000
16	WEGE 2002	Sistema informativo territoriale di gestione delle infrastrutture stradali	Provincia Autonoma di Bolzano	75	370.000
17	SIL	Sistema Informativo Lavoro Emilia Romagna	Regione Emilia Romagna	75	910.000
18	AIDA	C-3 Sviluppo servizi territoriali on line alle imprese	Comune di Livorno	75	860.000
19	e-Scuola	Il Servizio Scuola a disposizione di tutti	Comune di Milano	75	600.000
20	P.A.O.L.	PROGETTO ACQUISTI ON-LINE	PROVINCIA DI MILANO	75	100.000
21	E-LAZIO	Portale regionale di accesso ai servizi di e-government	Regione Lazio	75	480.000
22	NO-RISK	Portale del rischio naturale ed antropico del nord ovest e la gestione delle Emergenze	Regione Liguria	75	340.000
23	A.pu.lie	A.pu.lie government "ascoltare i cittadini per governare con i cittadini"	Comune di Bari	75	3.120.000
24	NEXT	Network Extensions for Territories	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NUORO	74	1.350.000
25	BAS-REFER	Invio delle refertazioni ai medici di base per via informatica protetta	Regione Basilicata	74	70.000

Numero di graduatoria	Acronimo	Denominazione	Ente Coordinatore	Punteggio	Cofinanziamento
26	Si.Pro.Ci.	Sistema Informativo Provinciale	PROVINCIA DI MACERATA	74	110.000
27	SSB	Sistemi Servizi Bibliotecari	Provincia di Brescia	74	170.000
28	IDO	Sistema di cooperazione applicativa per la domanda-offerta di lavoro tra sistemi SIL regionali eterogenei	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	74	120.000
29	TriBas	Tributi on-line, portale del contribuente	Regione Basilicata	74	150.000
30	eMountain	e-Mountain Lazio	XII COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO MONTI ERNICI	74	2.570.000
31	INTERGEO	G-2 INTERGEO: Sportello Unico Territoriale	Regione Toscana - Area SIT e cartografia	74	590.000
32	FROM-CI-SC	Front Office Multicanale per il cittadino - Servizi al cittadino ed impresa	Comune di Vicenza	74	690.000
33	SPOT	SPOrtello unico Trentino per le attività produttive	Provincia Autonoma di Trento	74	360.000
34	SUSILAZIO	Sistema unificato dei servizi alle Imprese	Regione Lazio	74	240.000
35	TURISLAZIO	Sistema Informativo per il Turismo della Regione Lazio	Regione Lazio	73	210.000
36	GE.NE.S.I.	GI - Gestione Integrata Servizi Sociali e Sociosanitari	PROVINCIA DI MASSACARRARA	73	340.000
37	AtoB PIEMONTE	SERVIZI ON-LINE PER LE IMPRESE	PROVINCIA DI TORINO	73	1.800.000
38	e-Firenze	e-Firenze	Comune di Firenze	73	1.310.000

Numero di graduatoria	Acronimo	Denominazione	Ente Coordinatore	Punteggio	Cofinanziamento
39	Intercent-ER	Creazione di un sistema d'intermediazione digitale a supporto del territorio della regione Emilia-Romagna	Regione Emilia Romagna	73	1.020.000
40	GOLEM	Governo Locale Elettronico della Municipalita' Calabrese	Comune di Catanzaro	73	1.100.000
41	AtoC Piemonte	ComuneFacile	COMUNE DI TORINO	73	2.240.000
42	C4	C-4 Rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive	Regione Toscana - Giunta Regionale	73	290.000
43	D2 RETEURP	D-2 Sportello informativo per il cittadino: Rete degli URP della Toscana	Regione Toscana - Giunta Regionale	73	430.000
44	SINTESI	Sistema Informativo Lavoro Provinciale	PROVINCIA DI MILANO	73	3.210.000
45	EGOVSICILIA	E_government Centro Sicilia per servizi al cittadini e alle imprese	Comune di Barrafranca	73	2.150.000
46	AGRISERVIZI	Agriservizi	Regione Emilia-Romagna	73	1.180.000
47	POL-BAS	Portale dei servizi degli uffici di polizia locale	Regione Basilicata	73	180.000
48	GERONACCESS	Sistema di accesso multicanale per persone anziene e disabili	Regione Marche	73	110.000
49	SIPA	SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER L'AGRICOLTURA	REGIONE DEL VENETO	72	490.000
50	SUAPED	Sviluppo dei servizi telematici connessi allo Sportello Unico ed Edilizia Privata	Regione del Veneto	72	110.000
51	C7	C-7 Gestione pratiche per il commercio	Regione Toscana - Giunta Regionale	72	170.000

Numero di graduatoria	Acronimo	Denominazione	Ente Coordinatore	Punteggio	Cofinanziamento
52	ENTERPRISE	Sportello unico per le attività produttive, marketing del territorio e altre soluzioni front-end tra pubblica amministrazione ed imprese.	PORDENONE	72	550.000
53	SPORVIC	Sportelli virtuali e servizi alle imprese e ai cittadini	PROVINCIA DI PISA	72	310.000
54	I.A.E.W.	Informazione, Assistenza ed Educazione Sanitaria via Web: progetto nelle province di Parma, Varese, Pavia e Cremona	Provincia di Parma	72	830.000
55	eVal!	Soluzioni per il cittadino che si muove	Comune di Bologna	72	210.000
56	Comon line	La realizzazione di un sistema a rete rivolto al sistema socio-economico comasco	Comune di Como	72	1.430.000
57	CIVITAS.NET	Sistema integrato di servizi per cittadini ed imprese CIVITAS.NET	COMUNE DI AVELLINO	72	670.000
58	TEC-UT	www.tecnologia_utile.it	COMUNE DI FERMO	72	620.000
59	e-GIS PRO	SISTEMA DI GESTIONE DEL TERRITORIO	PROVINCIA DI LATINA	72	550.000
60	DOL2002	La PA per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro	Comune di Trieste	72	300.000
61	RILFEDEUR	Rilevazione dei fenomeni di degrado urbano	Regione Emilia Romagna	72	640.000
62	ASME.NET	ASME.NET servizi ai cittadini ed alle imprese erogati con modalità multicanale	Comunita Montana Zona del Tanagro	71	3.410.000
63	CAT@HOSPITAL	CAT@HOSPITAL - Prenotazioni Sanitarie On Line	Amministrazione Provinciale di Catanzaro	71	300.000
64	POLESINE-gov	Patti territoriali On-Line E Servizi INnovativi di E-government	Provincia di Rovigo	71	470.000

Numero di graduatoria	Acronimo	Denominazione	Ente Coordinatore	Punteggio	Cofinanziamento
65	SAC	servizi ai cittadini	COMUNE DI PERUGIA	71	580.000
66	BORSTUDIO	Borse di studio per studenti universitari e superiori	Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige	71	80.000
67	comunimolisani	Progetto Unitario di e government dei Comuni molisani	COMUNE DI CAMPOBASSO	71	1.540.000
68	E-GOV@PAY	Portale Pagamenti on-line	Comune di Milano	71	960.000
69	MI.Port!	Portale Multiservizi Geografico del Comune di Milano	Comune di Milano	71	180.000
70	CIOCIARIA ONLINE	CIOCIARIA ON LINE	Amministrazione Provinciale FROSINONE	71	330.000
71	e-SULP	Sistema di Controllo Urbanistico e Lavori Pubblici	Comune di Roma	71	420.000
72	SISRCR	Progetto Servizi integrati sanitari regionali per la continuità della cura	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	71	670.000
73	RISO	Rete Ionico-Salentina per l'occupazione	provincia di lecce	71	1.260.000
74	Siter@	Sistema Informativo Territoriale Orientato alla Protezione Civile	Provincia di Bergamo	71	40.000
75	Portale RL	Portale Internet della Regione Lombardia	Regione Lombardia	70	790.000
76	SeOL	Servizi On-line	Provincia Regionale di Catania	70	730.000
77	MULTICAN	Sistemi di accesso multicanale dei servizi on line della Regione Lazio	Regione Lazio	70	190.000

Numero di graduatoria	Acronimo	Denominazione	Ente Coordinatore	Punteggio	Cofinanziamento
78	SISTERLAZIO	Sistema Informativo Territoriale Regionale	Regione Lazio	70	180.000
79	ELAUS2002	e.Government del Lodigiano	COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO	70	650.000
80	CARE	Sistema Informativo Integrato della Capitanata - CARE Cittadini e Amministrazioni in Rete	Provincia di Foggia	70	250.000
81	TP.net	Piattaforma ASP interoperante per i servizi al cittadino	Provincia Regionale di Trapani	70	670.000
82	ST@RT	Servizi Telematici Avanzati per Reti Territoriali.	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	70	320.000
83	Comunica	Comunicazione Bidirezionale	Comune di Ventotene	70	50.000
84	eGOS	Un Progetto per la Sardegna: eGOS - eGOvernment Sardegna	Regione Autonoma della Sardegna	70	1.130.000
85	LC-Card	People's Card	Amministrazione Provinciale di Lecco	70	400.000
86	provinciaunica	STRATEGIA INTEGRATA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE DELLA PROVINCIA DI PESCARA PER IL CAMBIAMENTO	Provincia di Pescara	69	600.000
87	eDOC	e-government nelle terre dei vini DOC	Comune di Greve in Chianti	69	270.000
88	CiviNET	CiviNET	Amministrazione Comunale di Civitavecchia	69	420.000
89	SIMEL	Sistema Informativo Multicanale per Enti Locali	Comune di Salerno	69	630.000
90	AKRANET	Rete Civica Unitaria della Provincia di Agrigento	Provincia Regionale di Agrigento	69	440.000

Numero di graduatoria	Acronimo	Denominazione	Ente Coordinatore	Punteggio	Cofinanziamento
91	SMART	C-S SERVIZI MARKETING, AMBIENTE, RISORSE del TERRITORIO	Provincia di Livorno	69	250.000
92	MAIA	Miglioramento delle Applicazioni e delle Infrastrutture Applicative per il Governo della Città di Palermo	Comune di Palermo	69	340.000
93		I Governi Locali protagonisti dello sviluppo socio-economico territoriale	Comune di Anagni	69	200.000
94	PORTICI	PORTALE TERRITORIALE DI SERVIZI E INFORMAZIONE PER I CITTADINI E IMPRESE	COMUNE DI VITERBO	69	190.000
95	VICINO	VICINO-Sistema di accesso multicanale ad architettura distribuita, servizi di Web Call Contact Center e CRM	Regione Marche	69	400.000
96	BRIDGE	E-Government per la BRIANZA DIGITALE	Comune di DESIO	69	200.000
97	ET.net	ET.net Centri Provinciali di gestione dati Territoriali	Provincia di Salerno	69	200.000
98	BORGHIPIUBELLI	Il portale dei borghi più belli d'Italia	Comune Castiglione Del Lago	69	200.000

ALLEGATO B

GRADUATORIA DEI PROGETTI DI INFRASTRUTTURA

Numero di graduatoria	Acronimo	Denominazione	Ente Coordinatore	Punteggio	Cofinanziamento
1	A3 - CART	A-3 Realizzazione della infrastruttura di servizi per la cooperazione applicativa	Regione Toscana - Giunta Regionale	85	820.000
2	Panta rei	La comunicazione digitale nell'Ente e fra Enti. I flussi documentali e la gestione dei processi. La rete degli Sportelli Unici. La rete degli URP	PROVINCIA DI BOLOGNA	84	2.620.000
3	PROPOCERT	Sistema di Protocollo e Gestione di Flussi Documentali e Sistemi di gestione di Posta Certificata	Regione Lazio	83	240.000
4	ASSIST	Gestione telematica del percorso diagnostico terapeutico del cittadino basata su e-prescrizione	REGIONE DELL'UMBRIA	82	250.000
5	Sanit@inrete	Accesso multicanale e interoperabilità dei servizi sanitari sul territorio	Regione Liguria	82	1.390.000
6	B1	B-1 Eliminazione delle attivita' di certificazione e di comunicazione	Regione Toscana - Giunta Regionale	81	430.000
7	minosse	A-7 MINOSSE - Potenziamento, nell'ambito della RTRT, dell' infrastruttura rete civica PO-NET e servizio comune di autenticazione on-line	Comune di Prato	80	240.000
8	SIGMA TER	Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del TERritorio. Verso un'Agorà geografica della Pubblica Amministrazione locale.	Regione Emilia Romagna	79	3.800.000
9	B-2	B-2 Invio telematico di comunicazioni da parte di cittadini ed imprese al sistema della Pubblica Amministrazione Toscana e fra organizzazioni pubbliche e private	Regione Toscana - Giunta Regionale	79	270.000
10	A-1	A-1 Costituzione del centro tecnico della rete regionale (RTRT)	Regione Toscana - Giunta Regionale	78	1.100.000
11	COAPLAZIO	Piattaforma di Cooperazione Applicativa	Regione Lazio	78	460.000
12	CE	COMUNI D'EUROPA	TERNI	77	2.330.000

Numero di graduatoria	Acronimo	Denominazione	Ente Coordinatore	Punteggio	Cofinanziamento
13	IRIDE	SERVIZIO DI RICONOSCIMENTO E ABILITAZIONE IN RETE	REGIONE PIEMONTE	77	610.000
14	INPA	Progetto RUPAR Nord Ovest: servizio di interscambio documentale	Regione Piemonte	76	730.000
15	IESS	Integrazione per l'Erogazione di Servizi in Sanità	Regione Veneto	75	1.220.000
16	TeleMed-ESCAPE	TeleMedicina Electronic Signature in Care Activities for Paper Elimination	Regione Veneto	74	800.000
17	CT-RVE	Centro Tecnico Intranet-Extranet	Regione del Veneto	73	220.000
18	SIRV-INTEROP	Sistema di Interoperabilità per gli Enti e le Amministrazioni	REGIONE VENETO	73	410.000
19	CARTALAZIO	Sistema Unificato di Accesso ai Servizi Interattivi	Regione Lazio	73	210.000
20	RUPARLAZIO	RETE REGIONALE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE LAZIO	Regione Lazio	73	2.080.000
21	SCATEL	Servizi di Cooperazione e Applicazioni Trasversali per gli Enti Locali	Regione Puglia	73	1.160.000
22	CRS-SISS	Carta Regionale dei Servizi - Sistema Informativo Socio Sanitario	Regione Lombardia	72	5.650.000
23	INTEROP	Servizi Infrastrutturali regionali per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa	Regione Basilicata	72	260.000
24	PROTINT	Sistema regionale di interoperabilità dei protocolli e posta certificata	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	72	70.000
25	INTRAEELL	Progetto Intranet degli Enti Locali	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	72	40.000

Numero di graduatoria	Acronimo	Denominazione	Ente Coordinatore	Punteggio	Cofinanziamento
26	GP&D	Gestione processi & documentazione	Comune di Roma	72	450.000
27	COMNET UMBRIA	RETE REGIONALE Com Net - UMBRIA	PROVINCIA DI PERUGIA	72	1.000.000
28	SISDOC	Sistema Documentale Metropolitano	Comune di Napoli	71	700.000
29	@LI	Programma Lombardia Integrata	REGIONE LOMBARDIA	71	920.000
30	FDRM	FLUSSI DOCUMENTALI REGIONE MARCHE	REGIONE MARCHE	71	1.010.000
31	S.I.C.S.	Sistema Informativo Catasto Siciliano	Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Urbanistica	71	1.300.000
32	ComNet - RA	Community Network della Regione Abruzzo	Regione Abruzzo	71	1.140.000
33	RA-RCT	Semplificazione amministrativa: Interscambio informativo e servizi per la P.A.	Regione Piemonte	70	730.000
34	PPFPV	Protocollo Provinciale Federato della Provincia di Pavia	provincia di pavia	70	610.000
35	IPNet Veneto	Infrastruttura di rete geografica basata su VPN	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO	70	2.260.000
36	Protocollo.Bas	INTEROPERABILITA' DEI PROTOCOLLI INFORMATICI	Regione Basilicata	70	180.000
37	SERV_VR	Servizi al cittadino , smart cart e Carta di identità elettronica	Comune di Verona	69	900.000
38	Rete Regione Molise	RETE REGIONALE DELLA REGIONE MOLISE	Regione Molise	69	200.000

Numero di graduatoria	Acronimo	Denominazione	Ente Coordinatore	Punteggio	Cofinanzamento
39	INTEMA2000	Sistema Informativo di Innovazione e Tecnologie nelle Montagne Abruzzesi per gli anni 2000	Provincia Dell'Aquila	69	200.000
40	Sviluppo SIARL	Sviluppo Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia	Regione Lombardia	69	1.000.000

03A02490

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 febbraio 2003.

Riconoscimento al sig. Cappa Eduardo Pablo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Cappa Eduardo Pablo nato il 6 marzo 1970 a Josè C. Paz - Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Argentina di «ingeniero agrònomo» conseguito presso l'«Universidad de Buenos Aires» nel 1997 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional de Ingenieria Agronòmica» di Buenos Aires dal 17 settembre 1997;

Ritenuto che il sig. Cappa Eduardo Pablo abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e forestale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;

Visto il parere del rappresentante dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali espresso nelle note in atti datate 24 ottobre 2002, 19 novembre 2002 ed 11 febbraio 2003;

Decreta:

Al sig. Cappa Eduardo Pablo, nato il 6 marzo 1970 a Josè C. Paz - Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 18 febbraio 2003

Il direttore generale: MELE

03A02491

DECRETO 18 febbraio 2003.

Rettifica al decreto 23 gennaio 2003 relativo al riconoscimento alla sig.ra Manna Marilena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 23 gennaio 2003, con il quale si riconosceva il titolo di «Ingenero Civil» conseguito in Venezuela dalla sig.ra Manna Marilena, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto «Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di Engeniero Civil» invece di «Ingeniero civil», come risulta dalla documentazione in atti;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Manna Marilena pervenuta in data 6 febbraio 2003;

Decreta:

Il decreto datato 23 gennaio 2003, con il quale si riconosceva il titolo di «Ingeniero Civil», conseguito in Venezuela da Manna Marilena, nata a Teramo il 7 settembre 1964, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri - sezione A, settore civile ambientale, è modificato come segue: la parola «Engeniero Civil» è sostituita con la parola «Ingeniero Civil».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 23 gennaio 2003.

Roma, 18 febbraio 2003

Il direttore generale: MELE

03A02492

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 febbraio 2003.

Scioglimento dell'assemblea della comunità montana «Valle Seriana Superiore», in Clusone e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che l'assemblea della comunità montana «Valle Seriana Superiore», con sede in Clusone (Bergamo), non è riuscita a provvedere alla elezione dei nuovi organi esecutivi, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari della predetta rappresentanza per sopperire alla manifestata volontà dell'ente a persistere nella propria condotta omissiva, che costituisce grave violazione di legge;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *a)*, e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge della regione Lombardia del 19 aprile 1993, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea della comunità montana «Valle Seriana Superiore», con sede in Clusone (Bergamo), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Pomponio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti all'assemblea, al consiglio direttivo ed al presidente.

Dato a Roma, 18 febbraio 2003

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

L'assemblea della comunità montana «Valle Seriana Superiore», con sede in Clusone (Bergamo), a seguito del rinnovo di parte dei rappresentanti dei comuni, dopo le elezioni amministrative del 13 maggio 2001, non è riuscito a provvedere alle elezioni del consiglio direttivo e del suo presidente, che è anche presidente della comunità montana, persistendo nell'omissione di un fondamentale adempimento di carattere essenziale per il funzionamento dell'ente.

Infatti, le sedute del 28 dicembre 2001, 11 marzo e 5 luglio 2002, per provvedere all'adempimento di legge, risultavano infruttuose ai fini della ricostituzione degli organi amministrativi dell'ente per la mancanza di presentazione di candidature nonché del documento programmatico; peraltro, rispettivamente il 18 ed il 19 luglio 2002, presidente e l'intero consiglio direttivo rassegnavano le proprie dimissioni.

Decorso, pertanto, il termine previsto dall'art. 19, comma 2, dello statuto della comunità montana, per il rinnovo degli organi esecutivi, il prefetto di Bergamo ha provveduto a formale diffida in data 7 novembre 2002 affinché si provvedesse all'elezione del presidente e del consiglio direttivo entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni dalla data del provvedimento stesso.

Ma anche tale ulteriore termine è decorso infruttuosamente.

Visto che l'assemblea comunitaria è incorsa in una grave e persistente violazione dell'art. 11 della legge regionale Lombardia n. 13 del 19 aprile 1993 nonché dell'art. 19, comma 2, dello statuto dell'ente, e che in mancanza dell'organo esecutivo non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento dell'assemblea della comunità montana «Valle Seriana Superiore» ai sensi dell'art. 141, commi 1, lettera *a)*, 7 ed 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disponendone la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la persistente carenza della suddetta assemblea in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea della comunità montana «Valle Seriana Superiore», con sede in Clusone (Bergamo), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Sergio Pomponio.

Roma, 17 febbraio 2003

Il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali
MALINCONICO

03A02489

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 2003.

Determinazione, in unità euro, delle diarie di missione all'estero del personale statale civile e militare, delle università e della scuola.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per incarichi di missione all'estero sono stabilite Paese per Paese, direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun Paese;

Visti i propri decreti 27 agosto 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998 e 30 agosto 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999 recanti le vigenti misure delle diarie di missione all'estero per i Paesi che non adottano l'euro come moneta unica di pagamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/1997 del 17 giugno 1997 del Consiglio dell'Unione europea recante disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativo all'introduzione dell'euro;

Visti i propri decreti 2 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1999 e 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 2002, relativi alla determinazione delle diarie di missione in euro per i Paesi che adottano tale valuta;

Ravvisata l'esigenza di fissare a decorrere dal 1° gennaio 2003 in unità euro, anziché in dollari U.S.A. o in valuta locale, le diarie da corrispondere al personale statale, civile e militare, delle università e della scuola in missione all'estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l'euro come moneta unica di pagamento, ciò al fine di pervenire ad una generale omogeneizzazione della valuta adottata, costituendo oramai l'euro valuta unica di pagamento a prescindere dal Paese dove la missione è svolta, nonché di evitare che le somme stanziate in bilancio destinate al pagamento di indennità e rimborsi spese al personale possano, comunque, risentire degli effetti derivanti dalla fluttuazione dei cambi;

Visti i cambi di finanziamento tra il dollaro U.S.A. e l'euro nonché tra le altre valute locali e l'euro al 31 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la tabella *B* allegata al decreto ministeriale 27 agosto 1998, come modificata ed integrata dai decreti 2 aprile 1999, 30 agosto 1999 e 1° marzo 2002, di cui alle premesse del presente decreto contenente le vigenti misure delle diarie nette per le missioni all'estero riferite a ciascun Paese ed ai gruppi di personale statale civile e militare, delle università e della scuola di cui alla tabella *A* dello stesso decreto interministeriale, è sostituita dall'allegata tabella *B*.

2. I decreti ministeriali 2 aprile 1999, 30 agosto 1999 e 1° marzo 2002 sono abrogati.

3. Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e trasmesso per la pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

TABELLA *B*

Diarie nette per le missioni all'estero riferite a ciascun paese ed ai gruppi di personale dello Stato e delle Università

PAESI	Valuta	GRUPPI DI PERSONALE					
		A Gruppo I	B Gruppo II	C Gruppo III	D Gruppo IV	E Gruppi V-IX	F Gruppi X-XI
AFGHANISTAN	EURO	103,94	88,68	83,92	79,15	67,71	53,40
ALBANIA	EURO	151,62	138,36	125,88	116,34	103,94	77,24
ALGERIA	EURO	171,65	153,53	143,99	136,36	117,29	96,31
ANGOLA	EURO	131,60	120,15	112,52	104,90	92,50	68,66
ARABIA SAUDITA	EURO	209,79	186,91	177,37	169,74	143,99	120,15
ARGENTINA	EURO	163,07	144,95	138,27	131,60	110,62	92,50
ARMENIA	EURO	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
AUSTRALIA	EURO	108,71	94,41	90,59	85,82	74,38	56,26
AUSTRIA	EURO	218,16	191,35	182,12	172,89	147,89	120,20
AUSTRIA - VIENNA	EURO	251,45	223,76	210,75	198,76	171,00	137,72
AZERBAIGIAN	EURO	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
BAHAMAS	EURO	146,85	131,60	123,97	117,29	96,31	81,06
BAHRAIN	EURO	209,79	186,91	177,37	169,74	143,99	120,15
BANGLADESH	EURO	131,60	120,15	112,52	104,90	92,50	68,66
BARBADOS	EURO	146,85	131,60	123,97	117,29	96,31	81,06
BELGIO	EURO	182,03	161,70	152,45	143,21	122,88	99,80
BELGIO - Bruxelles	EURO	195,89	173,70	164,48	154,31	132,13	110,88
BELIZE	EURO	146,85	131,60	123,97	117,29	96,31	81,06
BENIN	EURO	163,07	144,95	138,27	131,60	110,62	92,50
BHUTAN	EURO	144,95	131,60	123,01	114,43	101,08	79,15
BIELORUSSIA	EURO	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
BOLIVIA	EURO	168,79	146,85	139,23	131,60	114,43	95,36
BOSNIA ERZEGOVINA	EURO	151,62	138,36	125,88	116,34	103,94	77,24
BOTSWANA	EURO	122,06	106,80	99,17	92,50	81,06	65,80
BRASILE	EURO	181,18	160,20	153,53	147,81	122,06	102,04
BULGARIA	EURO	108,71	94,41	90,59	85,82	74,38	56,26
BURKINA FASO	EURO	171,65	153,53	143,99	136,36	117,29	96,31
BURUNDI	EURO	122,06	106,80	99,17	92,50	81,06	65,80
CAMBOGIA	EURO	163,07	144,95	138,27	131,60	110,62	92,50
CAMERUN	EURO	175,46	157,34	148,76	139,23	116,34	98,22
CANADA	EURO	129,69	112,52	106,80	101,08	87,73	73,43

CAPO VERDE	EURO	171,65	153,53	143,99	136,36	117,29	96,31
CECA (Repubblica)	EURO	123,97	113,48	105,85	98,22	88,68	67,71
CENTRAFRICANA (Repubblica)	EURO	176,46	157,34	148,76	139,23	116,34	98,22
CIAD	EURO	176,46	157,34	148,76	139,23	116,34	98,22
CILE	EURO	135,41	122,06	113,48	104,90	92,50	68,66
CINA (Repubblica Popolare di)	EURO	142,09	125,88	118,25	110,62	96,31	80,10
CINA Taiwan	EURO	149,72	136,36	127,78	119,20	103,94	81,06
CIPRO	EURO	120,15	107,76	102,04	96,31	82,96	66,75
COLOMBIA	EURO	144,95	131,60	123,01	114,43	101,08	79,15
COMORE (Isole)	EURO	122,06	107,76	101,08	95,36	83,92	67,71
CONGO (Repubblica del)	EURO	185,00	164,02	156,39	149,72	126,83	104,90
CONGO (Repub, Democratica) ex Zaire	EURO	190,72	171,65	162,11	153,53	125,88	106,80
COREA DEL NORD	EURO	154,48	136,36	128,74	122,06	104,90	86,78
COREA DEL SUD	EURO	156,39	139,23	133,50	126,83	110,62	89,64
COSTA D'AVORIO	EURO	185,00	164,02	156,39	149,72	126,83	104,90
COSTA RICA	EURO	126,83	116,34	108,71	101,08	88,68	68,66
CROAZIA	EURO	151,62	136,36	125,88	116,34	103,94	77,24
CUBA	EURO	139,23	122,06	115,39	108,71	95,36	79,15
DANIMARCA	EURO	164,89	146,44	138,10	129,75	112,12	90,86
DOMINICA	EURO	146,85	131,60	123,97	117,29	96,31	81,06
DOMINICANA (Repubblica)	EURO	146,85	131,60	123,97	117,29	96,31	81,06
ECUADOR	EURO	154,48	136,36	128,74	122,06	104,90	86,78
EGITTO	EURO	126,83	113,48	106,80	100,13	88,68	67,71
EL SALVADOR	EURO	150,67	131,60	123,97	117,29	102,04	85,82
EMIRATI ARABI UNITI	EURO	209,79	186,91	177,37	169,74	143,99	120,15
ERITREA	EURO	113,48	102,04	97,27	92,50	79,15	61,03
ESTONIA	EURO	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
ETIOPIA	EURO	113,48	102,04	97,27	92,50	79,15	61,03
FIJI	EURO	129,69	116,34	102,04	98,22	85,82	66,75
FILIPPINE	EURO	154,48	135,41	128,74	122,06	104,90	86,78
FINLANDIA	EURO	137,41	121,77	114,37	106,97	93,18	77,53
FINLANDIA - Helsinki	EURO	145,65	127,32	120,76	113,36	101,42	80,23
FRANCIA	EURO	156,11	139,49	131,11	123,79	106,26	76,68
FRANCIA - Parigi	EURO	186,43	168,15	157,94	147,72	127,45	102,45
GABON	EURO	190,72	171,65	162,11	153,53	125,88	106,80
GAMBIA	EURO	190,72	171,65	162,11	153,53	125,88	106,80
GEORGIA	EURO	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
GERMANIA	EURO	226,50	200,43	189,18	178,95	153,39	123,73
GERMANIA - Bonn e Berlino	EURO	249,51	218,83	202,98	195,82	169,75	134,98
GHANA	EURO	185,00	164,02	156,39	149,72	126,83	104,90
GIAMAICA	EURO	135,41	122,06	113,48	104,90	92,50	68,66
GIAPPONE	EURO	214,56	187,86	181,18	174,51	146,85	122,06

GIAPPONE - Tokio	EURO	257,47	226,00	208,84	202,16	175,46	139,23
GIBUTI	EURO	113,48	102,04	97,27	92,50	79,15	61,03
GIORDANIA	EURO	149,72	136,36	127,78	119,20	103,94	81,06
GRAN BRETAGNA	EURO	162,95	142,97	136,62	130,67	109,15	84,55
GRAN BRETAGNA - Londra	EURO	178,33	156,80	147,58	138,36	119,91	95,31
GRECIA	EURO	107,96	97,46	89,81	82,17	71,66	66,37
GRENADA	EURO	146,85	131,60	123,97	117,29	96,31	81,06
GUATEMALA	EURO	135,41	122,06	113,48	104,90	92,50	68,66
GUINEA	EURO	190,72	171,65	162,11	153,53	125,88	106,80
GUINEA BISSAU	EURO	190,72	171,65	162,11	153,53	125,88	106,80
GUINEA EQUATORIALE	EURO	190,72	171,65	162,11	153,53	125,88	106,80
GUYANA	EURO	181,18	160,20	153,53	147,81	122,06	102,04
HAITI	EURO	146,85	131,60	123,97	117,29	96,31	81,06
HONDURAS	EURO	139,23	122,06	115,39	108,71	95,36	79,15
HONG KONG (Cina)	EURO	154,48	135,41	128,74	122,06	104,90	86,78
INDIA	EURO	144,95	129,69	119,20	111,57	101,08	77,24
INDONESIA	EURO	168,79	146,85	139,23	131,60	114,43	95,36
IRAN	EURO	103,94	88,68	83,92	79,15	67,71	53,40
IRAQ	EURO	133,50	118,25	112,52	106,80	90,59	72,47
IRLANDA	EURO	138,78	114,28	109,20	101,58	88,88	68,57
ISLANDA	EURO	129,69	122,06	113,48	104,90	92,50	68,66
ISRAELE	EURO	150,67	131,60	123,97	117,29	104,90	82,96
KAZAKISTAN	EURO	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
KENYA	EURO	133,50	118,25	112,52	106,80	90,59	72,47
KIRGHIZISTAN	EURO	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
KIRIBATI	EURO	129,69	116,34	106,80	98,22	85,82	66,75
KUWAIT	EURO	199,30	177,37	168,79	160,20	138,36	111,57
LAOS	EURO	185,00	164,02	156,39	149,72	126,83	104,90
LESOTHO	EURO	136,27	122,06	116,34	111,57	93,45	77,24
LETTONIA	EURO	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
LIBANO	EURO	237,45	222,19	213,61	205,02	193,58	169,74
LIBERIA	EURO	163,07	144,95	138,27	131,60	110,62	92,50
LIBIA	EURO	190,72	171,65	162,11	153,53	125,88	105,85
LIECTHEINSTEIN	EURO	242,21	213,61	201,21	189,77	160,20	126,83
LITUANIA	EURO	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
LUSSEMBURGO	EURO	182,03	161,70	152,45	143,21	122,88	99,80
MACEDONIA	EURO	151,62	136,36	125,88	116,34	103,94	77,24
MADAGASCAR	EURO	133,50	118,25	112,52	106,80	90,59	72,47
MALAYSIA	EURO	154,48	135,41	128,74	122,06	104,90	86,78
MALAWI	EURO	133,50	118,25	112,52	106,80	90,59	72,47
MALDIVE	EURO	133,50	118,25	112,52	106,80	90,59	72,47
MALI	EURO	171,65	153,53	143,99	136,36	117,29	96,31

MALTA	EURO	107,76	97,27	89,64	82,01	71,52	56,26
MAROCCO	EURO	156,39	139,23	133,50	126,83	110,62	89,64
MAURITANIA	EURO	190,72	171,65	162,11	153,53	125,88	106,80
MAURITIUS	EURO	133,50	118,25	112,52	106,80	90,59	72,47
MESSICO	EURO	139,23	122,06	115,39	108,71	95,36	79,15
MOLDAVIA	EURO	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
MONACO (Principato)	EURO	133,50	118,25	112,52	106,80	90,59	72,47
MONGOLIA	EURO	156,39	139,23	133,50	126,83	110,62	89,64
MOZAMBICO	EURO	122,06	107,76	101,08	95,36	83,92	67,71
MYANMAR (ex –Birmania)	EURO	154,48	136,36	128,74	122,06	104,90	86,78
NAMIBIA	EURO	138,27	122,06	116,34	111,67	93,45	77,24
NAURU (Repubblica)	EURO	107,76	97,27	89,64	82,96	71,52	56,26
NEPAL	EURO	144,95	129,69	119,20	111,57	101,08	77,24
NICARAGUA	EURO	150,67	131,60	123,97	117,29	102,04	85,82
NIGER	EURO	171,65	153,53	143,99	136,36	117,29	96,31
NIGERIA	EURO	190,72	171,65	162,11	153,53	125,88	106,80
NORVEGIA	EURO	151,41	136,85	125,45	119,26	102,64	82,99
NUOVA CALEDONIA	EURO	129,69	116,34	106,80	98,22	85,82	66,75
NUOVA ZELANDA	EURO	129,69	116,34	106,80	98,22	85,82	66,75
OMAN	EURO	209,79	186,91	177,37	169,74	143,99	120,15
PAESI BASSI	EURO	222,81	203,29	191,04	180,15	156,10	122,97
PAKISTAN	EURO	131,60	120,15	112,52	104,90	92,50	68,66
PANAMA	EURO	156,39	139,23	133,50	126,83	110,62	89,64
PAPUA NUOVA GUINEA	EURO	107,76	97,27	89,64	82,96	71,52	56,26
PARAGUAY	EURO	154,48	136,36	128,74	122,06	104,90	86,78
PERU	EURO	168,79	146,85	139,23	131,60	114,43	95,36
POLONIA	EURO	135,41	122,06	113,48	104,90	92,50	68,66
PORTOGALLO	EURO	109,80	97,80	90,42	86,73	74,73	59,96
QATAR	EURO	209,79	186,91	177,37	169,74	143,99	120,15
ROMANIA	EURO	116,34	104,90	97,27	89,64	80,10	59,12
RWANDA	EURO	122,06	106,80	99,17	93,45	81,06	65,80
RUSSIA - Federazione russa	EURO	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
RUSSIA - Federazione russa Mosca	EURO	169,74	150,67	142,09	133,50	115,39	93,45
SAINT - Lucia	EURO	146,85	131,60	123,97	117,29	96,31	81,06
SAINT - Vincente e Grenadine	EURO	146,85	131,60	123,97	117,29	96,31	81,06
SALOMONE ISOLE	EURO	129,69	116,34	106,80	98,22	85,82	66,75
SAMOA	EURO	129,69	116,34	106,80	98,22	85,82	66,75
SAO TOME e PRINCIPE	EURO	190,72	171,65	162,11	153,53	125,88	106,80
SEYCHELLES	EURO	133,50	118,25	112,52	106,80	90,59	72,47
SENEGAL	EURO	171,65	153,53	143,99	136,36	117,29	96,31
SIERRA LEONE	EURO	175,46	157,34	148,76	146,00	116,34	98,22
SINGAPORE	EURO	163,07	144,95	138,27	131,60	110,62	92,50

SIRIA	EURO	122,06	106,80	99,17	92,50	81,06	65,80
SLOVACCA (Repubblica)	EURO	123,97	113,48	105,85	98,22	88,68	67,71
SLOVENIA	EURO	151,62	138,36	125,88	116,34	103,94	77,24
SOMALIA	EURO	122,06	106,80	99,17	92,50	81,06	65,80
SPAGNA	EURO	109,63	97,65	90,28	86,60	74,62	59,88
SPAGNA - Madrid	EURO	119,76	111,47	103,18	94,89	81,99	66,33
SRI LANKA	EURO	131,60	120,15	112,52	104,90	92,50	68,66
STATI UNITI	EURO	203,12	178,32	166,88	159,25	142,09	112,52
STATI UNITI - Washington	EURO	222,19	196,44	185,00	174,51	155,44	122,06
STATI UNITI - New York	EURO	244,12	212,65	201,21	191,67	170,69	133,50
SUD AFRICA	EURO	138,27	122,06	116,34	111,57	93,45	77,24
SUDAN	EURO	151,62	133,50	125,88	118,25	106,80	81,06
SURINAME	EURO	181,18	160,20	153,53	147,81	122,06	102,04
SVEZIA	EURO	154,00	136,73	128,86	121,98	104,71	84,82
SVIZZERA	EURO	257,50	228,58	214,81	201.73	167,99	125,31
SVIZZERA - Ginevra e Berna	EURO	284,35	253,37	238,22	223.76	189,34	148,03
SWAZILAND	EURO	138,27	122,06	116,34	111,57	93,45	77,24
TAGIKISTAN	EURO	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
TANZANIA	EURO	138,27	122,06	116,34	111,57	93,45	77,24
THAILANDIA	EURO	168,79	146,85	139,23	131,60	114,43	95,36
TOGO	EURO	171,65	153,53	143,99	136,36	117,29	96,31
TONGA ISOLA	EURO	129,69	116,34	106,80	98,22	85,82	66,75
TRINIDAD e TOBAGO	EURO	181,18	160,20	153,53	147,81	122,06	102,04
TUNISIA	EURO	156,39	139,23	133,50	126,83	110,62	89,64
TURCHIA	EURO	165,93	150,67	143,04	135,41	117,29	88,68
TURKMENISTAN	EURO	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
TUVALU	EURO	129,69	116,34	106,80	98,22	85,82	66,75
UCRAINA	EURO	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
UGANDA	EURO	122,06	106,80	99,17	92,50	81,06	65,80
UNGHERIA	EURO	116,34	104,90	97,27	89,64	80,10	59,12
URUGUAY	EURO	131,60	120,15	112,52	104,90	92,50	68,66
UZBEKISTAN	EURO	123,97	111,57	103,94	96,31	85,82	66,75
VANUATU	EURO	129,69	116,34	106,80	98,22	85,82	66,75
VENEZUELA	EURO	181,18	160,20	153,53	147,81	122,06	102,04
VIETNAM	EURO	179,28	156,39	150,67	144,95	122,06	101,08
YEMEN (Repubblica)	EURO	194,53	174,51	164,97	156,39	131,60	111,57
ZAMBIA	EURO	133,50	118,25	112,52	106,80	90,59	72,47
ZIMBABWE	EURO	122,06	106,80	104,00	92,50	81,06	65,80

03A02560

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 dicembre 2002.

Sostituzione di una componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Bologna in rappresentanza dell'organizzazione sindacale C.G.I.L. - Camera del lavoro metropolitana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BOLOGNA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. che stabilisce anche la nuova composizione dei comitati provinciali;

Vista la circolare n. 31/1989 del 14 aprile 1989 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale applicativa della legge sopra citata;

Visto il proprio decreto n. 13/2002 del 9 maggio 2002, di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Bologna;

Vista la nota del 2 dicembre 2002 della C.G.I.L. - Camera del lavoro metropolitana di Bologna con la quale viene designata la sig.ra Maria Farolfi quale rappresentante della stessa organizzazione in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Bologna, in sostituzione del sig. Eliseo Tuccia;

Vista la nota del 23 dicembre 2002, con la quale il sig. Eliseo Tuccia ha rassegnato le proprie dimissioni dal comitato provinciale I.N.P.S. di Bologna predetto;

Decreta:

La sig.ra Maria Farolfi, nata a Castel Bolognese l'8 novembre 1947 e residente a Imola, via Rosa Luxemburg n. 9, codice fiscale FRLMRA47S48C065X, è nominata componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Bologna in rappresentanza dell'organizzazione sindacale C.G.I.L. - Camera del lavoro metropolitana di Bologna in sostituzione del sig. Eliseo Tuccia.

Bologna, 30 dicembre 2002

Il direttore provinciale: CASALE

03A02303

DECRETO 12 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Velox» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, se oltre per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il proprio decreto del 3 febbraio 2003, con il quale, ai sensi dell' art. 2545 del codice civile, ha nominato il dott. Napolitano Enzo Mario liquidatore della società cooperativa «Velox» a r.l., già posta in liquidazione volontaria in data 19 marzo 1999;

Vista la nota dell'11 febbraio 2003, con la quale il predetto liquidatore ha comunicato di non poter accettare l'incarico a causa dei gravosi incarichi attualmente ricoperti;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore rinunciatario;

Decreta:

L'avv. Achiluzzi Luca, nato a Bologna il 1° settembre 1967 e con studio in Ivrea (Torino), piazza G. Pistoni n. 14, è nominato liquidatore della società cooperativa «Velox» a r.l., con sede legale in Torino, via E. Giachino n. 76, in sostituzione del dott. Napolitano Enzo Mario rinunciatario.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinata del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 12 febbraio 2003

Il direttore provinciale: PIRONE

03A02298

DECRETO 12 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della piccola società cooperativa «Euredile» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, se oltre per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il proprio decreto del 3 febbraio 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, ha nominato il dott. Napolitano Enzo Mario liquidatore della piccola società cooperativa «Euredile» a r.l., già posta in liquidazione volontaria in data 12 ottobre 1999;

Vista la nota dell'11 febbraio 2003, con la quale il predetto liquidatore ha comunicato di non poter accettare l'incarico a causa dei gravosi incarichi attualmente ricoperti;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore rinunciatario;

Decreta:

L'avv. Achiluzzi Luca, nato a Bologna il 1° settembre 1967 e con studio in Ivrea (Torino), piazza G. Pistoni n. 14, è nominato liquidatore della piccola società cooperativa «Euredile» a r.l., con sede legale in Torino, corso M. d'Azeglio n. 74, in sostituzione del dott. Napolitano Enzo Mario rinunciatario.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinata del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 12 febbraio 2003

Il direttore provinciale: PIRONE

03A02299

DECRETO 17 febbraio 2003.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione, in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 294 del 3 gennaio 1974 e successive modifiche con il quale è stata istituita la commissione provinciale di conciliazione con sede in Benevento;

Viste le dimissioni del sig. Miraglia Angelo quale componente effettivo della predetta commissione, in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota della C.G.I.L. di Benevento dell'11 febbraio 2003, con la quale si comunica il nominativo del sostituto nella predetta commissione, nella persona di Iodice Giuseppe;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione:

Decreta:

Il sig. Giuseppe Iodice, nato il 1° gennaio 1947, residente in Benevento, via Piermarini n. 34, è nominato, in rappresentanza dei lavoratori, componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione con sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 febbraio 2003

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

03A02337

DECRETO 17 febbraio 2003.

Nomina dei rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'apposita speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Bari.

IL DIRIGENTE PREPOSTO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. e, segnatamente, l'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989 citata;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, che modifica e converte il decreto-legge n. 293 del 16 maggio 1994, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito in legge 25 marzo 1999, n. 75, che stabilisce: «La durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si intende decorrente dalla data di effettivo insediamento.»;

Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente l'abolizione del foglio degli annunzi legali della provincia;

Vista la circolare ministeriale n. 33/1989 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 surrichiamato;

Visto il proprio decreto n. 1410 del 17 febbraio 2003 di ricostituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari;

Visto il decreto direttoriale n. 334/1998 del 29 dicembre 1998 di ricostituzione della speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato I.N.P.S. di Bari;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'apposita speciale commissione del comitato suddetto presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni della categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla ricostituenda speciale commissione;

Tenuto conto che il giudizio sul grado di rappresentatività sul piano provinciale delle organizzazioni sindacali — alle quali è stato inviato atto di interpello — viene formato sulla base dei seguenti interconnessi criteri di valutazione, considerati alla luce sia dell'apprezzabile consistenza di ciascuno di essi, sia della loro effettiva concorrenza:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati, rilevata sulla base dei dati forniti dalle organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative nella provincia;

c) partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, nonché alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

Viste le risultanze degli atti istruttori alla data del 30 giugno 2002;

Rilevato che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative nella provincia di Bari, ai fini delle nomine dei componenti del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali, a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle organizzazioni stesse appositamente interpellate:

Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti);

Confederazione italiana agricoltori (Confagricoltori);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Unione provinciale agricoltori (Confagricoltura-U.P.A.).

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette, individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni della speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari, presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato stesso, i signori:

Ruggiero Mimmo - Fasano (Brindisi) - 3 febbraio 1957;

Manfredi Onofrio - Spinazzola (Bari) - 8 agosto 1962;

Ciccarone Emilio - Turi (Bari) - 20 ottobre 1954;

Villani Vincenzo - Bari - 16 gennaio 1960.

Art. 2.

La speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ha la durata di quattro anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 17 febbraio 2003

Il dirigente preposto: NICASTRI

03A02339

DECRETO 17 febbraio 2003.

Nomina dei rappresentanti degli esercenti attività commerciali nell'apposita speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Bari.

IL DIRIGENTE PREPOSTO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. e, segnatamente, l'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989 citata;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, che modifica e converte il decreto-legge n. 293 del 16 maggio 1994, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito il legge 25 marzo 1999, n. 75, che stabilisce: «La durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si intende decorrente dalla data di effettivo insediamento.»;

Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente l'abolizione del foglio degli Annunzi legali della provincia;

Vista la circolare ministeriale n. 33/1989 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 surrichiamato;

Visto il proprio decreto n. 1410 del 17 febbraio 2003 di riscostituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari;

Visto il decreto direttoriale n. 336/1998 del 29 dicembre 1998 di ricostituzione della speciale commissione degli esercenti attività commerciali del comitato I.N.P.S. di Bari;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'apposita speciale commissione del comitato suddetto presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni della categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla ricostituenda speciale commissione;

Tenuto conto che il giudizio sul grado di rappresentatività sul piano provinciale delle organizzazioni sindacali - alle quali è stato inviato atto di interpello - viene formato sulla base dei seguenti interconnessi criteri di valutazione, considerati alla luce sia dell'apprezzabile consistenza di ciascuno di essi, sia della loro effettiva concorrenza:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati, rilevata sulla base dei dati forniti dalle organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative nella provincia;

c) partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, nonché alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

Viste le risultanze degli atti istruttori alla data del 30 giugno 2002;

Considerato che risultano attribuibili due posti al settore commercio e due posti al settore esercenti, e che le organizzazioni sindacali più rappresentative nell'ambito provinciale per il settore commercio sono la Federazione del commercio e del turismo della provincia di Bari e l'associazione del terziario della provincia di Bari;

Ritenuto di dover confermare le precedenti assegnazioni;

Rilevato che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative nella provincia di Bari, ai fini delle nomine dei componenti del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari, le seguenti organizzazioni sindacali stesse appositamente interpellate:

Federazione del commercio e del turismo (Federcommercio);

Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche dei servizi (Confesercenti);

Associazione del terziario: commercio, turismo, servizi e ambiente (Assoter-Confocommercio).

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette, individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli esercenti attività commerciali della speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari, presieduta dal rappresentate degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso, i signori:

Laudisa Patrizia, Bari - 25 luglio 1950;

Caggiano Nicola, Altamura (Bari) - 10 settembre 1954;

Milano Alessio, Gioia del Colle (Bari) - 5 giugno 1956;

Ippolito Ernesto, Bari - 8 maggio 1954.

Art. 2.

La speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari degli esercenti attività commerciali ha la durata di quattro anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 17 febbraio 2003

Il dirigente preposto: NICASTRI

03A02345

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa San Sisto», società cooperativa a responsabilità limitata, in Viterbo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 6 marzo 2001, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Viterbo nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa San Sisto» società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Viterbo;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa San Sisto» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Viterbo, costituita in data 27 maggio 1994 con atto a rogito del notaio dott. Fabrizio Fortini di Canino (Viterbo), omologato dal tribunale di Viterbo con decreto del 29 agosto 1994, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Francesco Tomasso, con studio in Viterbo, via F. Baracca n. 81, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02301

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Oro secco» piccola società cooperativa a r.l., in Carapelle e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 marzo 2002 e del verbale di accertamento del 31 luglio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Art. 1.

La società «Oro secco» piccola società cooperativa a r.l., con sede in Carapelle (Foggia), codice fiscale n. 02270720713 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Gaetano Giglio, nato ad Agrigento il 2 settembre 1964 domiciliato in Apricena (Foggia), via fratelli Rosselli n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* la Repubblica

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02302

DECRETO 3 febbraio 2003.

Rettifica del decreto 31 ottobre 2002, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Helianthos» piccola società cooperativa a r.l., in Cagliari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2002, con il quale la società cooperativa «Helianthos» piccola società cooperativa a r.l. con sede in Cagliari, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Raffaele Tola è stato nominato commissario liquidatore;

Visto che nel decreto ministeriale sopracitato è stato riportato in maniera errata luogo, data di nascita e domicilio del commissario liquidatore, che in effetti sono Nuragus (Nuoro), 11 maggio 1941 via Eleonora d'Arborea n. 14 - Cagliari;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 31 ottobre 2002, limitatamente alle generalità del commissario liquidatore;

Decreta:

Il decreto ministeriale 31 ottobre 2002, con il quale la società cooperativa «Helianthos» piccola società cooperativa a r.l. con sede in Cagliari è stata posta in liquidazione coatta amministrativa è rettificato limitatamente alle generalità del commissario liquidatore come segue: nato a Nuragus (Nuoro) l'11 maggio 1941, domiciliato in Cagliari in via Eleonora d'Arborea n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02304

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Spazio Aperto - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Sondrio e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 26 aprile 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Spazio Aperto - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Sondrio, codice fiscale n. 00619050149, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Marina Piasini, nata a Sondrio il 29 settembre 1968, domiciliata in Montagna in Valtellina (Sondrio), via San Francesco n. 24, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02305

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Progresso a r.l.» in liquidazione, in Sannicandro Garganico e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 aprile 2002, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Progresso a r.l.» in liquidazione, con sede in Sannicandro Garganico, codice fiscale n. 01229450711, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv.

Pia Pennelli, nata a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 20 luglio 1970, ivi domiciliata in viale Cappuccini n. 80, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02306

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Monte Pirastru - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Nughedu di San Nicolò e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze del verbale di accertamento in data 17 giugno 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Monte Pirastru - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nughedu di San Nicolò (Sassari), codice fiscale n. 01705110904, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Cristiana Casula, nata a Cagliari il 23 ottobre 1969, ivi domiciliata in via Sonnino n. 152, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02307

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Con.Me.Co. - Consorzio meridionale edilizio cooperative - Soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore ordinario in data 15 ottobre 2002;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Con.Me.Co. - Consorzio meridionale edilizio cooperative - Soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Bari, codice fiscale n. 00963750724, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Ernesto Devito, nato a Bari il 20 gennaio 1965, domiciliato in Bari Palese, via Macchie n. 31/8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02308

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Labor Soc. coop.» a r.l., in Gallipoli.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 settembre 2001 e del verbale di accertamento del 26 luglio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Labor Soc. Coop.» a r.l., con sede in Gallipoli (Lecce) (codice fiscale 02054640756) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile e il dott. Franco Perrone, nato a Nardò (Lecce) il 18 maggio 1939 ed ivi domiciliato in corso Galliano n. 2/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02115

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Colonie dei giovani lavoratori», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1995, con il quale il dott. Carlo Di Noto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Colonie dei giovani lavoratori» con sede in Roma (codice fiscale 80119270587) già posta in liquidazione coatta amministrativa con percedente decreto ministeriale in data 19 marzo 1979;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerate le necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Rosa Romano, nata a Roma il 23 giugno 1969 ed ivi domiciliata in via Salento n. 35, è nomintata commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Carlo Di Noto, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02116

DECRETO 3 febbraio 2003.

Annullamento del decreto ministeriale 8 maggio 2002 relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Geneco - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 87 in data 8 maggio 2002, con il quale la società cooperativa «Geneco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, già in liquidazione ordinaria, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Mario Bortolotti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la relazione in data 29 luglio 2002, con la quale il suddetto commissario ha comunicato che la procedura di liquidazione volontaria si è conclusa il 31 dicembre 2001 e quindi in data antecendente il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuta l'opportunità di annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 87 in data 8 maggio 2002, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Geneco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02117

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 30 gennaio 2003.

Autorizzazione al libero ingresso nelle sedi espositive della direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico in occasione della «V settimana per la cultura».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002, concernente la costituzione del comitato biglietti ingresso musei;

Vista la nota n. 31 del 24 gennaio 2003, con la quale il Segretariato generale rende noto che la tradizionale settimana per la cultura si svolgerà nel periodo dal 5 all'11 maggio 2003;

Considerato l'obiettivo primario dell'amministrazione volto a conseguire la massima fruizione dei luoghi d'arte, stabilendo ogni anno, tra le varie iniziative, anche l'ingresso gratuito nelle medesime sedi espositive «contemplando, ove possibile, l'apertura nel lunedì ricadente nella settimana e curando che gli orari risultino il più possibile uniformi e prolungati», secondo le direttive impartite dal Segretariato generale con la nota sopra citata;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione del 23 gennaio 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nella settimana dal 5 all'11 maggio 2003 è consentito l'ingresso gratuito nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 gennaio 2003

Il direttore generale: SERIO

03A02206

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 31 dicembre 2002.

Programma commissariale di interventi strategico-emergenziali, undicesimo stralcio operativo - Approvazione e finanziamento. (Ordinanza n. 337).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando, sino a tale data, i poteri commissariali attribuiti al presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile, n. 3196 in data 12 aprile 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 in data 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Considerato che per la risoluzione dell'emergenza idrica in Sardegna si rende necessario predisporre un urgente e strategico programma di interventi commissariali che attivi la realizzazione di opere emergenziali di primaria importanza sia per l'immediato che per il medio periodo e preveda il completamento di quelli già avviati;

Considerato che tale programma deve articolarsi sulle seguenti quattro principali aree di intervento:

AREE DI INTERVENTO

1. Collegamenti ed interconnessioni bacini idrografici di primaria importanza strategica ed emergenziale.

2. Completamento opere idriche di primaria importanza, invasi artificiali e avvio procedure progettuali e di valutazione di fattibilità tecnico-economico-ambientale di nuovi invasi in base alle normative vigenti.

3. Piano strategico reti idriche: risparmio idrico con la riqualificazione delle reti idriche dei centri abitati.

4. Interventi emergenziali urgenti.

OPERE E LAVORI

1. COLLEGAMENTI ED INTERCONNESSIONE BACINI IDROGRAFICI DI PRIMARIA IMPORTANZA STRATEGICA ED EMERGENZIALE.

1.1. *Interconnessione dei sistemi idrici del Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro.*

INTERVENTO

Essa è finalizzata a costituire l'asse principale di trasferimento delle risorse dal centro-nord all'area meridionale della Sardegna una volta completato l'intero sistema idrico dell'isola.

In particolare dovranno essere realizzate le opere di utilizzazione delle risorse del Mogoro, del Flumineddu di Allai e del Montiferru oltre alle interconnessioni con i bacini, contermini a quello del Tirso, della Sardegna nord-occidentale e nord-orientale.

La portata media annua di trasporto, stimata in tale orizzonte temporale, come riportato nel piano d'ambito recentemente approvato, è pari a quasi 3 m^3/s.

L'intervento consentirà la piena utilizzazione dei deflussi dei periodi di morbida del bacino residuo del Tirso a S. Vittoria, del bacino del Fluminimannu di Pabillonis e del bacino del Mogoro, collegandoli con un sistema a forte domanda idropotabile e, quindi, caratterizzato da consistenti prelievi anche nel periodo autunno-invernale.

Per tale scopo, trattandosi di prelievi ad acqua fluente, senza regolazione delle portate naturali, maggiore è la portata trasferibile e maggiore risulta il volume utilizzabile, riducendo così i volumi sfiorati a mare.

L'intervento è ideato e finalizzato allo scopo di rendere disponibile un collegamento fisico bidirezionale tra i due sistemi idrici più importanti dell'isola al fine di sopperire ai fabbisogni primari delle due aree territoriali in situazioni di emergenza per improvvise fallanze di uno dei due sistemi dovute a cause idrologiche o a deficienze improvvise nei sistemi infrastrutturali.

Il dimensionamento della linea di adduzione adottato, capacità di trasporto di 3 m^3/s, corrisponde al livello ottimale della potenzialità di trasporto per rispettare i tre obiettivi sopra indicati.

Stato della progettazione dell'opera e fabbisogni finanziari.

Con ordinanza commissariale n. 314 del 28 agosto 2002, che affida all'Ente autonomo del Flumendosa l'attuazione dell'intervento, è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento «Interconnessione dei sistemi idrici del Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro» per un importo complessivo di € 76.430.000,00 suddiviso in tre lotti, di cui i primi due, del costo complessivo di € 61.430.000,00, relativi alle opere di collegamento prioritarie ed alle opere di completamento funzionale, nell'insieme indispensabili a garantire la piena funzionalità dell'interconnessione tra i due sistemi idrici interessati, rivestono carattere di massima urgenza al fine del superamento dell'emergenza idrica in Sardegna.

In data 21 dicembre 2002 è stato firmato un protocollo di intesa tra il Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, la regione autonoma

della Sardegna, la provincia di Oristano, l'Ente autonomo del Flumendosa ed il Consorzio di bonifica dell'Oristanese, secondo il quale il Consorzio di bonifica dell'Oristanese provvederà alla predisposizione del progetto dell'intervento relativo alla captazione delle risorse del Rio Mogoro ed all'interconnessione con il canale sinistra Tirso-Arborea. Ciò in quanto l'opera risulta interamente nella competenza territoriale del consorzio, mentre l'EAF provvederà all'attuazione delle opere di primo e secondo lotto relative al canale di adduzione principale.

Con la medesima ordinanza n. 314/2002 sopracitata, le risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento in argomento sono state individuate in € 33.569.698,44 a valere sui fondi a disposizione del commissario sulla contabilità speciale di tesoreria n. 1690/3, e in € 27.860.301,56 a valere su fondi da individuarsi sugli stanziamenti attribuiti alla regione Sardegna con deliberazioni CIPE, per un importo complessivo, relativo ai primi due lotti dell'opera, di € 61.430.000,00 e quanto ai restanti € 15.000.000,00 relativi al terzo lotto, su fondi ancora da programmare da parte della regione autonoma della Sardegna.

Il progetto «definitivo» dei primi due lotti, da porre congiuntamente in esecuzione, su cui ha espresso parere favorevole il comitato tecnico amministrativo regionale con voto n. 826 in data 4 dicembre 2002 è in corso di approvazione con ordinanza commissariale.

L'integrazione del parziale finanziamento commissariale, già sussistente, è indispensabile per la messa in gara dell'intervento di che trattasi da parte dell'Ente autonomo del Flumendosa, ente sub-commissariato per la realizzazione dell'intervento stesso.

L'intervento di che trattasi, la cui realizzazione verrà attuata, stante l'estrema urgenza dell'intervento stesso, nell'ambito della gestione commissariale, e con le modalità e procedure disposte dal Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna è anche inserito nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001.

L'intervento in parola, ai sensi di legge è stato dichiarato, con la sopra citata ordinanza commissariale n. 314/2002, di pubblica utilità, urgente ed indifferibile.

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 ha disposto, all'art. 1, che il presidente della regione autonoma della Sardegna, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, allo scopo di attuare gli interventi programmati ai fini del superamento dell'emergenza stessa, può avvalersi, anche in deroga alle procedure previste dalle pertinenti deliberazioni del CIPE, delle risorse finanziarie assegnate alla regione autonoma della Sardegna, ma non ancora impegnate, dalle deliberazioni del CIPE medesimo n. 4/1999, n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 36/2002.

Accertato che sulle risorse attribuite alla regione autonoma della Sardegna, alla data della presente ordinanza, a valere sui fondi di cui alle predette deliberazioni del CIPE, risultano disponibili per la regione Sardegna risorse ancora da finalizzare, al netto di quanto già programmato con gli atti formali previsti in ordinario, un importo complessivo pari ad € 529.842.584,84, sussiste la possibilità di attingere a tale fonte finanziaria, in particolare sulle risorse di cui alle deliberazioni CIPE n. 138/2000 e n. 36/2002, disponendo il vincolo di destinazione e di prelievo, per il riversamento nella contabilità speciale del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna dell'importo di € 27.860.301,56.

1.2. *Interconnessione bacini idrici nord-sud Sardegna.*

La delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, con la quale è stato approvato il programma sistemi idrici per gli interventi nel Mezzogiorno, prevede all'allegato *B* interventi di interconnessione tra i bacini della Sardegna per un ammontare complessivo di € 524,72 milioni di euro così come proposti dalla regione Sardegna.

Considerato che anche quest'anno ingenti risorse idriche andranno perse per la mancanza di collegamenti tra invasi si rende necessario attivare con urgenza lo studio di fattibilità relativo all'interconnessione tra i bacini nord-sud Sardegna, anticipando la definizione delle fasi progettuali previste nel piano stralcio di bacino.

L'EAF appare il soggetto più indicato, con il concorso dei soggetti preposti alla gestione dei singoli invasi da interconnettere, per realizzare lo studio di fattibilità dell'intervento di che trattasi.

Per tale studio sono necessari 250.000 euro. L'EAF di concerto con gli enti interessati all'interconnessione dei bacini, provvederà con risorse interne alla realizzazione della fattibilità dell'intervento proponendo la soluzione finale entro sessanta giorni dalla formalizzazione dell'incarico.

In considerazione della sopracitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 le risorse necessarie per la realizzazione del suddetto studio possono essere rinvenute nell'ambito delle disponibilità che ancora sussistono, a valere sulle risorse di cui alle deliberazioni CIPE n. 4/1999, n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 36/2002, di cui il presidente della regione autonoma della Sardegna, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, può avvalersi per attuare gli interventi programmati ai fini del superamento dell'emergenza stessa disponendone il vincolo di destinazione e di prelievo

2. Completamento opere idriche di primaria importanza, invasi artificiali e avvio procedure progettuali e di valutazione tecnico-economica-ambientale di nuove dighe in base alle normative vigenti.

2.1. *Diga di Cumbidanovu nell'alto Cedrino.*

Intervento

L'intervento costituisce presupposto e opera principale dello schema idrico dell'alto Cedrino. Prevede il completamento dei lavori per la realizzazione di un invaso artificiale, per un volume utile di 10,6 milioni di metri cubi, sull'alto corso del fiume Cedrino, località

Cumbidanovu in comune di Orgosolo. Il progetto nasce per il rilancio dell'economia della Sardegna centrale, allo stato basata essenzialmente sulla pastorizia transumante, attraverso la trasformazione irrigua di una vasta area di circa 3.000 Ha, avente ottime caratteristiche agro-pedologiche. In considerazione del perdurare della crisi idrica e la scarsità di afflussi degli ultimi anni, l'invaso costituisce un importante arricchimento della dotazione idrica complessiva dell'Isola nella prospettiva della totale messa in rete dei serbatoi artificiali dell'Isola stessa, oltre al significativo apporto per il territorio dell'area contermine più direttamente interessato.

Stato della progettazione dell'opera e fabbisogni finanziari.

Le opere sono state avviate nel 1989 e sospese nel 1992 a seguito di un contenzioso. Al fine di pervenire ad una risoluzione dello stesso contenzioso, il commissario governativo per l'emergenza idrica ha promosso appositi incontri tra le parti. Da ultimo il commissario del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale ha ricevuto il mandato per definire il contenzioso entro il 31 dicembre 2002. Allo stato le opere sono state adeguate alle prescrizioni del Servizio nazionale dighe e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Sono in corso le procedure relative alla VIA sulle opere di adeguamento.

L'importo complessivo dell'intervento assomma, allo stato, a complessivi € 51.811.898,03.

Di questi, € 21.101.912,44 sono disponibili sui fondi Agensud, € 10.329.137,98 su risorse regione autonoma Sardegna (assessorato lavori pubblici), ed € 2.530.638,81 su risorse RAS (assessorato industria), per un totale di € 33.961.689,23.

La giunta regionale con atto programmatico formalizzato con la deliberazione n. 36/48 del 23 ottobre 2001, ha previsto, a valere sulle disponibilità delle deliberazioni CIPE n. 4/1999, n. 14/2000 e n. 138/2000, il finanziamento per 17,04 milioni di euro delle ulteriori risorse necessarie per il completamento dell'intervento, quali risultano dall'aggiornamento della progettazione, resosi necessario per adempiere alle prescrizioni del Servizio nazionale dighe nonché per la risoluzione delle problematiche relative ai rapporti con l'impresa, alla quale a seguito di appalto era stata affidata la realizzazione dell'opera stessa.

Il soggetto attuatore dell'intervento è il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale.

La compiuta realizzazione dell'intervento di che trattasi si pone in termini di estrema urgenza in quanto necessaria ai fini del superamento dell'emergenza idrica.

Atteso quanto disposto all'art. 1 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 di cui sopra, considerato che alla data della presente ordinanza, a valere sui fondi di cui alle deliberazioni n. 4/1999, n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 36/2002 del CIPE, al netto di quanto già programmato con gli atti formali previsti in ordinario risulta siano ancora disponibili risorse per essere finalizzate, sussiste la possibilità di attingere a tale fonte finanziaria, in particolare sulle risorse di cui alle deliberazioni CIPE n. 138/2000 e n. 36/2002, per il completamento dell'intervento in parola.

2.2. *Diga Monti Nieddu per l'utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monte Nieddu, Is Canargius e bacini minori ed opere complementari.*

INTERVENTO

L'opera localizzata in provincia di Cagliari interessa i comuni di Sarroch, Pula, Villa San Pietro, Domus de Maria e Teulada.

Il volume di acqua reso disponibile nell'invaso consentirà di eliminare il deficit idrico potabile ed irriguo della fascia costiera sud occidentale del Golfo di Cagliari, soddisfando interamente la domanda di acqua potabile ai fini civili e turistici della zona costiera delimitata dai centri urbani citati.

L'intervento prevede le seguenti opere:

una diga di ritenuta sul rio Monte Nieddu in località Sa Stria, con una capacità utile d'invaso di 35,4 milioni di mc;

una traversa di sbarramento sul rio Is Canargius, con una portata massima derivabile di 12 mc/sec;

una galleria di collegamento tra gli invasi creati dai due sbarramenti precedenti, con una lunghezza di circa 1100 m diametro di 2500 mm, portata di 12 mc/sec, portata massima 20 milioni di mc/sec;

altre opere complementari, tra cui la torre di presa per l'alimentazione dell'acquedotto per l'utilizzo potabile delle acque invasate.

La realizzazione dell'opera, il cui invaso alimenterà l'acquedotto della costa sud-occidentale in sostituzione degli attuali apporti dal sistema Flumendosa, inciderà positivamente sulle problematiche di emergenza idrica dell'area maggiormente in deficit della regione (Campidano e area vasta di Cagliari), in quanto non solo risolverà i problemi delle aree direttamente interessate, ma libererà risorse aumentando la dotazione disponibile nel sistema Flumendosa.

Stato della progettazione dell'opera e fabbisogni finanziari.

Sono stati realizzati i lavori relativi al primo stralcio funzionale della diga Sa Stria sul rio Monte Nieddu.

Relativamente alla traversa di sbarramento di Medau Aingiu sul rio Is Canargius sono stati realizzati i lavori relativi alla viabilità, mentre per quanto concerne la traversa di sbarramento sono stati conclusi tutti gli scavi per la formazione della sede di imposta di sbarramento. Quanto alla galleria di collegamento tra gli invasi è stata completamente scavata e parzialmente rivestita.

Complessivamente sono state realizzate opere per € 18.086.764,57.

Restano da realizzare le opere di completamento.

Il progetto esecutivo del secondo stralcio, ha già acquisito tutte le autorizzazioni ed i nulla osta necessari, è stato predisposto ed è in corso di presentazione per la riapprovazione al Servizio nazionale dighe e al C.T.A.R.

Il fabbisogno finanziario per la realizzazione dell'intervento è stato determinato al netto del ribasso a base d'asta in L. 101.132.310.715.

L'intervento, previsto nel programma operativo risorse idriche di cui al Q.C.S. 1994-1999, è stata finanziato dall'ex Ministero dei lavori pubblici (attuale Ministero per le infrastrutture e trasporti), nel contesto dell'accordo di programma quadro risorse idriche e opere fognario-depurative sottoscritto in data 22 febbraio 2002 dalla regione autonoma della Sardegna e dagli organi del governo centrale.

L'intervento di che trattasi è stato inserito nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge n. 443 del 2001.

Il Commissario governativo al fine di definire la ripresa dei lavori ha promosso appositi incontri che hanno consentito la sottoscrizione in data 11 novembre 2002 di un intesa preliminare tra le parti, finalizzata alla immediata ripresa dei lavori.

Dato il contributo che la realizzazione dell'intervento darà alla soluzione delle problematiche emergenziali è necessario inserire l'intervento medesimo nel programma commissariale di opere ed interventi per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna.

Allo stato attuale è necessario far fronte all'esecuzione di nuovi lavori, oggetto di una perizia di variante e suppletiva in dipendenza delle modifiche da apportare alle opere connesse al reperimento delle ceneri, all'adozione delle più recenti tecniche di posa del calcestruzzo rullato ed all'esecuzione dei lavori scaturenti dagli imprevisti geologici emersi in corso d'opera, nonché alla soluzione della controversia sorta con l'impresa appaltatrice. Le ulteriori risorse necessarie assommano ad € 27.888.077,55.

In considerazione della sopracitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 le risorse necessarie per la ripresa dei lavori e l'ultimazione dell'opera possono essere reperite nell'ambito delle disponibilità che ancora sussistono a valere sulle risorse di cui alle deliberazioni CIPE n. 4/1999, n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 36/2002 e di cui il presidente della regione autonoma della Sardegna, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna può avvalersi per attuare gli interventi programmati ai fini del superamento dell'emergenza stessa, disponendone il vincolo di destinazione e di prelievo.

2.3. *Diga di Medau Zirimilis.*

INTERVENTO

La diga di Medau Zirimilis è stata ultimata nel 1990. Ricade nell'agro di Siliqua, nel comprensorio del Cixerri, nella Sardegna sud-occidentale.

Durante gli invasi sperimentali si sono riscontrate delle perdite idriche rilevanti, causate da una circolazione idrica profonda che sottopassa le fondazioni. Il Servizio nazionale dighe ha, pertanto, disposto la redazione di un progetto per eliminare l'inconveniente.

Obiettivo dell'intervento rendere disponibili le risorse del Rio Casteddu che si invasano nel serbatoio sul Rio Casteddu sotteso dalla diga di Medau Zirimilis. Tali risorse costituiranno nella prospettiva della totale messa in rete dei serbatoi artificiali dell'Isola, un arricchimento della dotazione idrica complessiva dell'Isola stessa, e potranno anche essere utili ai fini dello sviluppo economico dell'area di riferimento. Il completamento dell'invaso, infatti, assicurerà l'approvvigionamento idrico della zona servita dall'invaso medesimo, zona caratterizzata da gravi disagi dovuti al perdurare della crisi idrica.

L'intervento sulla struttura idraulica si rende necessario ai fini della pubblica incolumità, secondo le prescrizioni del Servizio nazionale dighe.

Stato della progettazione dell'opera e fabbisogni finanziari.

Il progetto di risanamento oggetto dell'intervento è finalizzato:

al ripristino delle fondazioni e dello schermo di tenuta delle «spalle» oltre che dello sbarramento centrale;

alla realizzazione di un tunnel di dreno.

Del progetto è stato realizzato il primo lotto, relativo all'approfondimento dello schermo delle spalle sn e dx. Resta da realizzare la parte centrale.

La realizzazione dell'intervento darà un significativo contributo alla soluzione delle problematiche emergenziali dell'area contermine all'invaso. È, pertanto, necessario inserire l'intervento medesimo nel programma commissariale di opere ed interventi per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna.

La spesa è stata prevista in € 5.680.000,00.

In considerazione della sopracitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 le risorse necessarie per il completamento dei lavori possono essere rinvenute nell'ambito delle disponibilità che ancora sussistono, a valere sulle risorse di cui alle deliberazioni CIPE n. 4/1999, n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 36/2002, di cui il presidente della regione autonoma della Sardegna, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, può avvalersi per attuare gli interventi programmati ai fini del superamento dell'emergenza stessa, disponendone il vincolo di destinazione e di prelievo.

2.4. *Schema San Simone - primo lotto invaso.*

2.5. *Schema idrico Buttule e Calambru.*

2.6. *Diga Sa Contra Ruja.*

2.7. *Schema Flumineddu (S'Allusia). (Oristano) - primo lotto invaso.*

La scarsità della risorsa idrica e le caratteristiche climatiche della Sardegna degli ultimi decenni, caratterizzate da intense ma rare precipitazioni, e la definizione delle idro-esigenze multisettoriali nell'ambito degli studi connessi alla predisposizione del «Piano stralcio di bacino - Risorse idriche», comportano la necessità che la rete dei bacini artificiali sia completata con la realizzazione di alcuni serbatoi rilevanti per lo sviluppo locale ed indispensabili per implementare la dotazione idrica complessiva dell'Isola.

Tali interventi sono finalizzati ad intercettare deflussi residui particolarmente consistenti che attualmente non possono essere immessi nel sistema idrico regionale per assenza di strutture di captazione e regolazione. La risorsa idrica così disponibile costituirà elemento per lo sviluppo locale delle aree interessate penalizzate dalla scarsità di disponibilità di acqua.

Sono indicati, in prosieguo, quattro potenziali serbatoi artificiali per i quali si rende necessario avviare con urgenza il processo di progettazione a partire, prioritariamente, dalla redazione degli studi di fattibilità, secondo le metodologie e verifica delle procedure previste con la deliberazione della giunta della regione della Sardegna n. 42/11 del 4 dicembre 2001 (bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 9 del 29 marzo 2002, supplemento ordinario) e per gli studi di compatibilità ambientale a termini della legislazione vigente.

In considerazione dell'apporto che la realizzazione delle succitate opere, per le motivazioni sopra indicate, da alla soluzione delle problematiche emergenziali, la progettazione delle medesime è oggetto di intervento commissariale. Pertanto è necessario inserirle nel programma commissariale di opere ed interventi per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna.

Considerata la specificità di tali interventi, la predisposizione degli studi di fattibilità sarà affidata ai soggetti competenti.

Gli stessi dovranno comunque svolgere tale attività in stretto coordinamento e secondo le linee metodologiche definite dalle strutture operative incaricate della elaborazione ed attuazione dei piani stralcio dell'unico bacino idrografico regionale.

Le risorse necessarie per le progettazioni di cui sopra possono essere reperite nell'ambito delle disponibilità che ancora sussistono, a valere sulle risorse di cui alle deliberazioni CIPE n. 4/1999, n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 36/2000 e di cui il presidente della regione autonoma della Sardegna, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, ai sensi della sopracitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, può avvalersi per attuare gli interventi programmati ai fini del superamento dell'emergenza stessa, disponendone il vincolo di destinazione e di prelievo.

Si illustrano qui di seguito gli interventi predetti da inserire nel programma commissariale.

2.4. *Schema San Simone - primo lotto invaso.*

INTERVENTO

L'opera, proposta dal Consorzio di bonifica della Gallura, prevede la realizzazione di un invaso nel territorio del comune di Telti, in un territorio gravemente colpito dalla carenza di risorsa idrica. Infatti a causa della costante diminuzione delle precipitazioni, la relativa disponibilità mediamente invasata nella diga del Liscia è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'area ed evidenzia l'insufficiente dotazione infrastrutturale del territorio.

L'intervento è finalizzato al reperimento di nuova risorsa pari a circa 9 Mmc nel sistema n. 3 - Gallura (piano stralcio di bacino - risorse idriche). Si prevede la realizzazione di un invaso nel territorio comunale di Telti, il collegamento con il sistema n. 3 a sostegno dei volumi del Liscia e la possibilità di integrare i volumi invasati attraverso il rilancio dei volumi derivati dalla traversa sul rio Enas.

L'intervento, già previsto nel piano acque del 1989 è stato successivamente indicato nel documento base elaborato nell'agosto del 2000 per la predisposizione dell'A.P.Q. risorse idriche. Viene indicato anche nel piano stralcio di bacino-risorse idriche in quanto considerato tra le infrastrutture multisettoriali finalizzate al riequilibrio del bilancio idrico.

Stato della progettazione dell'opera e fabbisogni finanziari.

La predisposizione dello studio di fattibilità sarà affidata al Consorzio di bonifica della Gallura.

Da una prima stima risulta che il costo di un primo lotto individuato è di 15,49 milioni di euro.

Il finanziamento necessario per lo studio di fattibilità è di 0,70 milioni di euro.

2.5. *Schema idrico Buttule e Calambru.*

INTERVENTO

Per la realizzazione dell'intervento si prevede la costruzione di un invaso localizzato in provincia di Nuoro, nel comune di Bonorva, nella zona tra Bonorva e Foresta Burgos.

L'intervento, già previsto dalla deliberazione della giunta regionale n. 16/35 dell'8 maggio 2001, e le cui risorse finanziarie sono in quell'atto individuate, viene individuato anche tra quelli indicati dal piano stralcio regionale di bacino - risorse idriche.

L'intervento consiste nella realizzazione di un invaso sul Riu Calambru, di una traversa sul Riu Buttule e di una galleria di collegamento tra i due invasi, nel territorio comunale di Bonorva (Sassari) e al confine con Foresta Burgos (Nuoro).

Esso è finalizzato ad assicurare un volume utile di regolazione di circa 59 Mmc nel sistema n. 4 - nord occidentale (piano stralcio di bacino - risorse idriche).

Consentirebbe, quindi:

di utilizzare circa l'80% dei deflussi naturali del Riu Buttule e del Riu Calambru, andando a soddisfare le esigenze idriche di un territorio di circa 15.000 ettari e di circa 28.000 abitanti;

di razionalizzare i deflussi verso la diga del Coghinas le cui dimensioni non permettono, nei periodi di piogge abbondanti, di invasare tutti i deflussi idrici compresi quelli provenienti dall'area oggetto dell'intervento.

Stato della progettazione dell'opera e fabbisogni finanziari.

La predisposizione dello studio di fattibilità sarà affidata al Consorzio di bonifica del nord Sardegna.

Da una prima stima risulta che il costo di un primo lotto individuato è di 10,33 milioni di euro.

Il finanziamento necessario per l'avvio delle fasi progettuali è di 0,46 milioni di euro.

2.6. *Diga Sa Contra Ruja.*

INTERVENTO

L'intervento è relativo alla realizzazione di un invaso sul rio Mannu a Benetutti in località Sa Contra Ruja. Anche in questo caso la realizzazione dell'opera è prevista in un'area gravemente colpita da carenza di risorsa idrica.

L'intervento già previsto dalla D.G.R. n. 16/35 dell'8 maggio 2001, e le cui risorse finanziarie sono in quell'atto individuate, consiste nella realizzazione di un serbatoio diretto ad invasare le acque del Riu Mannu di Benetutti e del Riu Minore, nel territorio comunale di Benetutti (Sassari).

Esso è finalizzato ad assicurare un volume utile di regolazione di circa 25 Mmc nel sistema n. 5 - Tirso (piano stralcio di bacino - risorse idriche).

Consentirebbe, quindi, di utilizzare circa il 70% dei deflussi naturali del Riu Mannu di Benetutti e del Riu Minore, andando a soddisfare le esigenze idriche di un territorio di circa 7.000 ettari e di circa 14.000 abitanti.

L'intervento è anche finalizzato a regolare i deflussi verso la diga di Cantoniera sul fiume Tirso; svolgendo anche una funzione di regolazione idrogeologica.

Infatti, negli ultimi anni con il mutamento delle condizioni climatiche della Sardegna, e quindi con l'alternarsi di lunghi periodi di siccità a brevi ma intensi periodi di piogge, l'area oggetto dell'intervento nei periodi di intense piogge viene interessata da allagamenti a causa di una inadeguata regolazione idraulica delle acque dei due fiumi che si intendono invasare.

Stato della progettazione dell'opera e fabbisogni finanziari.

La predisposizione dello studio di fattibilità sarà affidata alla VII comunità montana «Goceano» che ha ereditato le funzioni precedentemente svolte dal Consorzio di bonifica S. Saturnino, soppresso nel 1988.

Da una prima stima risulta che il costo di un primo lotto dell'opera è indicato in 12,91 milioni di euro.

Il finanziamento necessario per l'avvio delle fasi progettuali è di 0,58 milioni di euro.

2.7. *Schema Flumineddu (S'Allusia) (Oristano), primo lotto invaso.*

INTERVENTO

Nell'ambito degli studi finalizzati alla redazione del programma di opere necessarie per fronteggiare l'emergenza idrica, si è posta l'esigenza di rivedere lo schema di utilizzazione del rio Flumineddu al fine di individuare soluzioni in grado di incrementare lo sfruttamento di questa importante risorsa non ancora pienamente utilizzata.

Le soluzioni proposte sono state strutturate per conseguire gli obiettivi fissati per il soddisfacimento della domanda, e cioé garantire disponibilità idriche adeguate ai comprensori della Marmilla e di Samugheo.

Nell'ambito della realizzazione dello schema di utilizzazione del rio Flumineddu rientra l'intervento relativo alla realizzazione di una diga a S'Allusia. L'opera è finalizzata ad aumentare di circa 13 Mmc la capacità di regolazione del sistema n. 5 - Tirso (piano stralcio di bacino - risorse idriche), mediante la realizzazione di un invaso a monte della traversa di Bau e Linu ed il collegamento tra lo sbarramento e la traversa.

Stato della progettazione dell'opera e fabbisogni finanziari.

La predisposizione dello studio di fattibilità sarà affidata al Consorzio di bonifica dell'oristanese.

Da una prima stima risulta che il costo complessivo dell'opera ammonterà a circa 37,18 milioni di euro.

Il finanziamento necessario per la progettazione di fattibilità è di 1,67 milioni di euro.

3. PIANO STRATEGICO RETI IDRICHE, RISPARMIO IDRICO RELATIVAMENTE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLE RETI IDRICHE DEI CENTRI ABITATI.

3.1. *Opere di riqualificazione reti idriche.*

INTERVENTO

Obiettivo primario: opere di riqualificazione di reti idriche da attivare con meccanismo di finanziamento legato alla verificata urgenza e documentata utilità in termini di risparmio idrico dell'intervento.

Elementi di valutazione saranno la documentata progettualità appaltabile e la cantierabilità dell'opera.

Tale intervento si inquadra nell'ambito delle azioni tese all'eliminazione delle consistenti perdite idriche dovute in particolare all'inadeguatezza delle infrastrutture di distribuzione che determinano immissioni di quantità di risorsa superiori del 40-50% a quella effettivamente necessaria per soddisfare l'utenza. Tale inadeguatezza è dovuta ad un deficit di investimenti e all'innalzamento degli standard a seguito di nuove disposizioni normative.

Ai fini del risparmio e per il recupero di consistenti quantità di risorsa idrica per il superamento dell'emergenza idrica nella regione è necessario intervenire al fine della riqualificazione delle reti idriche urbane.

L'intervento commissariale è coerente con il progetto obiettivo n. 1 previsto dal piano d'ambito, relativo a: «Efficientamento delle reti di distribuzione e riorganizzazione dei rapporti commerciali» il cui obiettivo specifico è, appunto, quello di ridurre le perdite fisiche e commerciali, ed il miglioramento qualitativo del servizio».

Con tale intervento si mira ad accelerare e anticipare il progetto obiettivo n. 1 del piano d'ambito.

In considerazione della sopracitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 le risorse necessarie per tale intervento possono essere reperite nell'ambito delle disponibilità che ancora sussistono, a valere sulle risorse di cui alle deliberazioni CIPE n. 4/1999, n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 36/2002, di cui il presidente della regione autonoma della Sardegna, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, può avvalersi per attuare gli interventi programmati ai fini del superamento dell'emergenza stessa, disponendone il vincolo di destinazione e di prelievo.

Fabbisogni finanziari.

Per l'intervento in parola si prevede un costo di 90,00 milioni di euro.

4. INTERVENTI EMERGENZIALI URGENTI.

4.1. *Realizzazione campagna pozzi nel Campidano Meridionale per l'approvvigionamento idro-potabile di Cagliari.*

INTERVENTO

L'intervento interessa l'area a ovest di Uta e a sud di Villaspeciosa.

Dallo studio relativo a «Fattibilità di un campo pozzi nel Campidano meridionale per l'approvvigionamento idropotabile di Cagliari» realizzato dalla società Hydrocontrol quale supporto al commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 304 dell'11 luglio 2002, risulta che la realizzazione di tale intervento rende disponibile un apporto di risorsa al sistema idrico della Sardegna meridionale pari ad un volume stimato su di un valore oscillante da un minimo di 10 ad un massimo di 20 milioni di mc/anno di acqua, che contribuirebbero a ridurre i pesanti disagi connessi alla ridotta disponibilità idropotabile dell'area di Cagliari. L'apporto di risorsa idrica derivante dalla realizzazione del suddetto intervento coprirebbe infatti circa il 25% annuo del fabbisogno dell'area urbana di Cagliari.

L'esito degli studi eseguiti esprime una valutazione positiva sulla fattibilità di un intervento di captazione costituito da 15-20 pozzi di profondità 150-200 m, da ubicarsi nell'area ad ovest di Uta e a sud di Villaspeciosa. Si prevede di utilizzare una condotta di 40,1 km, di cui 6,3 km di nuova realizzazione e 33,8 già esistenti (sistema idrico EAF), con una portata di 320 l/s per trasferire le acque sotterranee al sistema di distribuzione della città di Cagliari.

Stato della progettazione dell'opera e fabbisogni finanziari.

Al momento è stato redatto dalla società Hydrocontrol uno studio di fattibilità, tramite un modello di simulazione del flusso idrico sotterraneo dell'acquifero del Campidano meridionale realizzato a partire dal modello concettuale proposto nell'ambito del progetto speciale 25/96 Casmez del 1984.

Si prevede di realizzare in tredici settimane la progettazione esecutiva dell'intervento, che prevede le seguenti attività:

aggiornamento dei dati utilizzati per la redazione del modello di simulazione;

valutazione delle strategie di protezione statico/dinamica del campo pozzi;

realizzazione dei pozzi spia;

progettazione esecutiva del campo pozzi e del sistema di adduzione ad integrazione dello schema esistente.

Si prevede, conseguentemente all'analisi predetta, di realizzare le seguenti opere:

quindici pozzi e prove di portata;

realizzazione telecontrollo;

realizzazione nuovo acquedotto.

L'intervento, per le motivazioni sopraesposte ricade tra quelli oggetto di intervento commissariale. In considerazione, pertanto, della sopracitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, le risorse necessarie per la sua realizzazione possono essere reperite nell'ambito delle disponibilità che ancora sussistono, a valere sulle risorse di cui alle deliberazioni CIPE n. 4/1999, n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 36/2002, di cui il presidente della regione autonoma della Sardegna, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, può avvalersi per attuare gli interventi programmati ai fini del superamento dell'emergenza stessa, disponendone il vincolo di destinazione e di prelievo.

Il costo complessivo stimato necessario per la realizzazione dell'intervento è di 4 milioni di euro.

4.2. *Attivazione impianti di sollevamento al fine del recupero di risorse idriche diversamente destinate allo scarico esterno di bacini idrografici.*

INTERVENTO

Il protocollo d'intesa stipulato in data 21 dicembre 2002, tra il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Oristano, l'ente autonomo del Flumendosa e il Consorzio di bonifica dell'oristanese, avente ad oggetto «Lavori per la realizzazione dell'interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro», implica, tra le attività da porre in essere, anche l'attivazione del sollevamento delle acque dal Flumineddu, alla confluenza Tirso-Flumineddu, alla traversa di Pranu Antoni.

Tale attività si rende necessaria al fine di far confluire le acque, altrimenti destinate per fenomeni di sfioramento allo scarico esterno del bacino, nel serbatoio del Tirso in località Cantoniera per destinarle a risorsa strategica a fine idropotabile.

Per l'attivazione, in continuo, della stazione di pompaggio per il sollevamento di un volume medio stimato di circa 25 Mcm di acqua relativo alla corrente stagione invernale primaverile, si prevede un costo di 2,5 milioni di euro.

Date le caratteristiche di cui sopra, tale attività rientra tra quelle oggetto di intervento commissariale e quindi inserita nel programma commissariale di interventi finalizzati al superamento dell'emergenza idrica in Sardegna.

In considerazione, pertanto, della sopracitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, le risorse necessarie per la sua realizzazione possono essere reperite nell'ambito delle disponibilità che ancora sussistono, a valere sulle risorse di cui alle deliberazioni CIPE n. 4/1999, n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 36/2002, di cui il presidente della regione autonoma della Sardegna, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, può avvalersi per attuare gli interventi programmati ai fini del superamento dell'emergenza stessa, disponendone il vincolo di destinazione e di prelievo;

Visto e considerato quanto sopra premesso;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione dell'undicesimo stralcio del programma commissariale di interventi

1. È approvato l'undicesimo stralcio operativo del programma commissariale ricomprendente i seguenti interventi strategico-emergenziali illustrati in premessa:

	Intervento	Costo totale previsto dell'intervento milioni di euro	Ente attuatore
1.	*Collegamenti ed interconnessioni bacini idrografici di primaria importanza strategica ed emergenziale*		
1.1.	Interconnessione dei sistemi idrici del Tirso e Flumendosa Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro	61,43	Ente autonomo del Flumendosa su affidamento del commissario governativo
1.2.	Interconnessione bacini idrici nord-sud Sardegna - avvio progettazione - studio fattibilità	0,25	Ente autonomo del Flumendosa su affidamento del commissario governativo
2.	*Completamento opere idriche di primaria importanza, invasi artificiali ed avvio procedure progettuali e di valutazione tecnico-economica-ambientale di nuove dighe in base alle normative vigenti*		
2.1.	Diga di Cumbidanovu sull'Alto Cedrino	51,81	Consorzio di bonifica della Sardegna centrale
2.2.	Diga per «Utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori ed opere complementari	80,11	Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale

	Intervento	Costo totale previsto dell'intervento milioni di euro	Ente attuatore
2.3.	Lavori integrativi sulle fondazioni della diga di Medau Zirimilis	5,68	Consorzio bonifica del Cixerri
2.4.	Schema San Simone - primo lotto invaso	15,49	Consorzio di bonifica della Gallura
2.5.	Schema idrico Butulle Calambru	10,33	Consorzio di bonifica del nord Sardegna
2.6.	Diga Sa Contra Ruja	12,91	VII comunità montana «Goceano»
2.7.	Schema Flumineddu (S'Allusia), (Oristano) - primo lotto invaso	37,18	Consorzio di bonifica dell'oristanese
3.	*Piano strategico reti idriche, risparmio idrico relativamente alla riqualificazione delle reti idriche dei centri abitati*		
3.1.	Opere di riqualificazione reti idriche dei centri abitati	90,00	Enti locali
4.	*Interventi emergenziali urgenti*		
4.1.	Realizzazione campagna pozzi nel Campidano meridionale per l'approvvigionamento idro-potabile di Cagliari	4,00	E.A.F. in collaborazione con Hydrocontrol
4.2.	Attivazione impianti di sollevamento al fine del recupero di risorse idriche diversamente destinate allo scarico esterno di bacini idrografici	2,50	Enti gestori degli impianti
	COSTO TOTALE	371,69	

2. Con successive ordinanze commissariali verranno disposte le fasi attuative degli interventi previsti dal programma predetto.

Art. 2.

Finanziamento degli interventi previsti dal programma di cui all'art. 1

1. Per la realizzazione dell'intervento n. 1.1. di cui all'elenco del precedente art. 1, inerente all'«Interconnessione dei sistemi idrici del Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro», ad integrazione del finanziamento dei primi due lotti dell'intervento stesso, già disposto, limitatamente ad un importo di € 33.569.698,44, a valere sui fondi a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, è vincolato, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 ed in deroga alle procedure previste dalle pertinenti deliberazioni CIPE, l'importo di € 27.860.301,56 a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna, per l'anno 2002, con le deliberazioni CIPE n. 138/2000 e n. 36/2002.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il predetto importo di € 27.860.301,56 verrà riversato nella contabilità speciale di tesoreria n. 1690, intestata a «Presidente della regione - emergenza idrica».

3. Il cronogramma dei riversamenti verrà disposto con successiva ordinanza commissariale a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori da parte dell'ente autonomo del Flumendosa.

4. Per la realizzazione dei restanti interventi di cui al precedente art. 1, è vincolato, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 ed in deroga alle procedure previste dalle pertinenti deliberazioni CIPE, l'ulteriore importo di € 150.771.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna, con le deliberazioni CIPE n. 4/1999, n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 36/2002.

5. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, l'importo complessivo di € 178.630.000,00 verrà assegnato agli enti attuatori indicati nella seguente tabella e per gli importi rispettivamente indicati nella tabella stessa:

	Intervento	Costo totale previsto dell'intervento milioni di euro	Finanziamento presente ordinanza milioni di euro	Ente attuatore
1.	*Collegamenti ed interconnessioni bacini idrografici di prima importanza strategica ed emergenziale*			
1.1.	Interconnessione dei sistemi idrici del Tirso e Flumendosa Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro	61,43	27,86	Ente autonomo del Flumendosa su affidamento del commissario governativo
1.2.	Interconnessione bacini idrici nord-sud Sardegna - avvio progettazione - studio fattibilità	0,25	0,25	Ente autonomo del Flumendosa su affidamento del commissario governativo
2.	*Completamento opere idriche di primaria importanza, invasi artificiali ed avvio procedure progettuali e di valutazione tecnico-economica-ambientale di nuove dighe in base alle normative vigenti*			
2.1.	Diga di Cumbidanovu sull'Alto Cedrino	51,81	17,04	Consorzio di bonifica della Sardegna centrale
2.2.	Diga per «Utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori ed opere complementari	80,11	27,89	Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale
2.3.	Lavori integrativi sulle fondazioni della diga di Medau Zirimilis	5,68	5,68	Consorzio bonifica del Cixerri
2.4.	Schema San Simone - Primo lotto invaso	15,49	0,70	Consorzio di bonifica della Gallura
2.5.	Schema idrico Butulle Calambru	10,33	0,46	Consorzio di bonifica del nord Sardegna
2.6.	Diga Sa Contra Ruja	12,91	0,58	VII comunità montana «Goceano»
2.7.	Schema Flumineddu (S'Allusia), (Oristano) - primo lotto invaso	37,18	1,67	Consorzio di bonifica dell'oristanese
3.	*Piano strategico reti idriche, risparmio idrico relativamente alla riqualificazione delle reti idriche dei centri abitati*			
3.1.	Opere di riqualifacazione reti idriche dei centri abitati	90,00	90,00	Enti locali
4.	Interventi emergenziali urgenti			
4.1.	Realizzazione campagna pozzi nel Campidano Meridionale per l'approvvigionamento idro-potabile di Cagliari	4,00	4,00	E.A.F. in collaborazione con Hydrocontrol
4.2.	Attivazione impianti di sollevamento al fine del recupero di risorse idriche diversamente destinate allo scarico esterno di bacini idrografici	2,50	2,50	Enti gestori degli impianti
	TOTALE . . .	371,69	178,63	

6. I finanziamenti per la progettazione degli interventi di cui ai numeri 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 della tabella del precedente comma 6 sono prioritariamente destinati alla redazione degli studi di fattibilità secondo le metodologie e verifiche delle procedure previste con la deliberazione della giunta della regione Sardegna n. 42/11 del 4 dicembre 2001 (bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 9 del 29 marzo 2002, supplemento ordinario) e per gli studi di compatibilità ambientale a termini della legislazione vigente.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 31 dicembre 2002

Il commissario governativo: PILI

03A02297

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 16 gennaio 2003.

Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell'operatore socio-sanitario di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2001, n. 1.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera *b)* e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto in particolare l'art. 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che definisce le prestazioni socio-sanitarie e, tra queste individua quelle ad alta integrazione sanitaria;

Visto l'accordo sancito il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n. 1161) in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione;

Visto il comma 8, dell'art. 1, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, che conferma le disposizioni di cui al sopra esplicitato accordo e che prevede la stessa procedura per disciplinare la formazione complementare in assistenza sanitaria, consentendo all'operatore socio-sanitario di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;

Vista la proposta trasmessa dal Ministro della salute, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 2 ottobre 2002;

Tenuto conto che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, per quanto concerne gli ambiti di competenza dello Stato e regioni, il provvedimento inerisce alla materia «professioni» e, per gli aspetti sanitari, alla «tutela della salute», entrambe ricadenti nella potestà concorrente delle regioni;

Considerato che il 15 ottobre 2002, in sede tecnica, sono state concordate alcune proposte di modifica al testo dell'accordo in oggetto e che, con nota del 16 ottobre 2002, il Ministero della salute ha trasmesso il testo dell'accordo nella stesura definitiva con le modifiche concordate;

Considerato che nel corso della seduta di questa Conferenza del 24 ottobre 2002, il rappresentante del Ministero della salute ha chiesto il rinvio dell'esame dell'accordo in oggetto per approfondimenti;

Considerato che il Ministero della salute, con nota del 21 novembre 2002, ha trasmesso nuovamente il testo dell'accordo, che è stato esaminato in sede tecnica il 9 dicembre 2002, i rappresentanti regionali hanno formulato alcune proposte di modifica, sulle quali i rappresentanti del Ministero della salute hanno convenuto;

Considerato che il Ministero della salute, con nota dell'11 dicembre 2002, ha trasmesso il testo dell'accordo in oggetto nella stesura definitiva, con il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Considerato che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 19 dicembre 2002 l'esame dell'argomento in oggetto è stato rinviato;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario al fine di consentire allo stesso di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la supervisione della stessa.

PUNTO 1 - *(Formazione complementare).*

1.1 Per far fronte alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere alla organizzazione di moduli di formazione complementare di assistenza sanitaria, per un numero di ore non inferiore a 300, di cui la metà di tirocinio, riservati agli operatori socio-sanitari in possesso dell'attestato di qualifica di cui all'art. 12 dell'accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n. 1161) in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, tra il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell'art. 13 dello stesso accordo.

1.2 Gli operatori socio-sanitari che hanno seguito con profitto il modulo di formazione complementare di cui al comma 1 ed hanno superato l'esame teorico-pratico finale, ricevono uno specifico attestato di «Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria» che consente all'operatore di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali, indicate nell'allegato *A*, parte integrante del presente accordo, in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

PUNTO 2 - *(Materie di insegnamento e tirocinio).*

2.1 I moduli di formazione, teorica e pratica, devono essere strutturati in modo da garantire il raggiungimento delle competenze professionali per l'esercizio delle attività e dei compiti indicati nell'allegato *A*, che è parte integrante del presente atto. Il modulo si svolge nelle strutture di ricovero e cura e nei servizi sanitari. La direzione del modulo è affidata ad un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per le professioni sanitarie infermieristiche e per la professione sanitaria ostetrica.

Roma, 16 gennaio 2003

Il Presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE PER L'OPERATORE SOCIO-SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA.

L'operatore socio-sanitario, che ha seguito con profitto il modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria, oltre a svolgere le competenze professionali del proprio profilo, coadiuva l'infermiere o l'ostetrica/o e, in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione, è in grado di eseguire:

la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;

la terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica, conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;

i bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni;

la rilevazione e l'annotazione di alcuni parametri vitali (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e temperatura) del paziente;

la raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;

le medicazioni semplici e bendaggi;

i clisteri;

la mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e alterazioni cutanee;

la respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno;

la cura e il lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione;

l'attuazione e il mantenimento dell'igiene della persona;

la pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature, delle attrezzature sanitarie e dei dispositivi medici;

la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti differenziati;

il trasporto del materiale biologico ai fini diagnostici;

la somministrazione dei pasti e delle diete;

la sorveglianza delle fleboclisi, conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

03A02357

ACCORDO 16 gennaio 2003.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto gli articoli 2, comma 2, lettera *b)* e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della salute il 13 giugno 2002;

Vista la successiva istruttoria tecnica tenutasi presso la segreteria di questa Conferenza;

Visto il testo definitivo dell'accordo in oggetto, trasmesso con nota dell'11 dicembre 2002 dal Ministero della salute e quanto convenuto nell'odierna seduta di questa Conferenza;

Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, per quanto concerne gli ambiti di competenza dello Stato e regioni, il provvedimento inerisce alla materia «tutela della salute», ricadente nella potestà concorrente delle regioni;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che si è reso necessario rivedere l'intesa tra Stato e regioni relativa agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dell'11 luglio 1991 e pubblicata sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1993, n. 39, per le difficoltà applicative della stessa e si è ravvisata la necessità di modificarla ed aggiornarla anche in base ai nuovi principi ed indirizzi normativi derivanti dall'emanazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche, del decreto 18 marzo 1996 del Ministro dell'interno, della norma tecnica UNI 10637 del giugno 1997, dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

Viste le disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti gli articoli 193 e 194 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994 n. 425, il regio decreto 18 luglio 1931 n. 773 e successive modifiche;

Rilevato che il presente accordo, richiama le suddette normative di semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio delle autorizzazioni all' agibilità ed allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo;

Si conviene nei termini sottoindicati:

PUNTO 1) - *Definizione.*

1.1 Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

PUNTO 2) - *Classificazione delle piscine.*

2.1 Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.

2.2 In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:

a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica. Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione:

a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);

a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;

a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico

b) piscine la cui natura giuridica è definita dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti;

c) piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.

2.3 In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in:

a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;

b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;

c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

2.4 In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche:

a) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internazionale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche;

b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;

c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;

d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità di 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.;

g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;

h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico - chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.

PUNTO 3) - *Campo di applicazione e finalità.*

3.1 Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle piscine della categoria *a)* aventi tipologie di vasche di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*. *d)*, *e)* ed *f)* del comma 4 del punto 2 e dettano i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.

3.2 Le regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria *b)*. I requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti all'allegato n. 1 del presente Accordo, contenente i requisiti igienico-ambientali.

3.3. Gli impianti di cui all'art. 2 possono essere alimentati con:

a) acqua dolce (superficiale o sotterranea);

b) acqua marina;

c) acqua termale.

Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati con appositi provvedimenti regionali.

PUNTO 4) - *Dotazione di personale, di attrezzature e materiali.*

4.1 Il titolare dell'impianto individua i soggetti responsabili dell'igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine. Le relative figure professionali sono individuate dalle regioni. L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. L'assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.

4.2 Nel locale di primo soccorso i presidi di primo impiego e le attrezzature di primo intervento devono risultare completamente disponibili ed immediatamente utilizzabili; le apparecchiature mediche devono essere mantenute sempre in efficienza.

PUNTO 5) - *Controlli.*

5.1 I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura dei responsabile della gestione della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

PUNTO 6) - *Controlli interni.*

6.1 Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo: a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione dei rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento deve tenere conto dei seguenti principi:

a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;

b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;

c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;

d) definizione del sistema di monitoraggio;

e) individuazione delle azioni correttive;

f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

6.3 Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio.

6.4 Il responsabile deve altresì tenere a disposizione dell'autorità incaricata dei controllo i seguenti documenti, redatti secondo opportuni sistemi di controllo possibilmente automatizzati:

a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe, il sistema di manutenzione, ecc.

b) un registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:

b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, PH;

b2) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;

b3) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;

b4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua;

b5) il nunero dei frequentatori dell'impianto.

6.5 La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati dal responsabile è a disposizione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che potrà così acquisire tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.

6.6 Qualora, in seguito all'auto-controllo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute il titolare dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione all' Azienda unità sanitaria locale.

6.7 La documentazione di cui ai precedenti commi è a disposizione dell'azienda sanitaria per un periodo di almeno due anni.

PUNTO 7) - *Controlli esterni.*

7.1 I controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati dall'Azienda unità sanitaria locale secondo criteri stabiliti da ciascuna regione, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tenga conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal titolare dell'impianto.

7.2 Qualora l'autorità sanitaria competente accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti disporrà affinché vengano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti, sino a giungere all'eventuale chiusura dell'impianto.

PUNTO 8) - *Sanzioni.*

8.1 In caso di inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie formulate dall'autorità sanitaria nei termini fissati, può essere comminata una sanzione al responsabile della piscina secondo criteri e modalità stabilite dalle regioni.

8.2 Le regioni adotteranno la disciplina in materia di sanzioni nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

PUNTO 9).

9.1 Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico-recettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.

Roma, 16 gennaio 2003

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO 1

1. REQUISITI IGIENICO-AMBIENTALI.

I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche.

1.1 CLASSIFICAZIONE E REQUISITI DELLE ACQUE UTILIZZATE.

Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate come segue:

acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari;

acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti;

acqua contenuta in vasca: è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.

1.2 REQUISITI DELL'ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO.

L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la temperatura.

Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, sull'acqua stessa dovranno essere effettuati controlli di potabilità con frequenza almeno annua o semestrale, per i parametri indicati nel giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, previsti dalla vigente normativa.

1.3 REQUISITI DELL'ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA E DELL'ACQUA CONTENUTA IN VASCA.

L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono possedere i requisiti di cui alla seguente tabella *A*.

I requisiti di qualità dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto.

Il controllo all'acqua di immissione sarà effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti.

Funghi, lieviti e trialometani saranno verificati su richiesta dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. I trialometani vengono accertati secondo criteri e parametri fissati dal Ministero della salute.

Per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti per le acque destinate al consumo umano. Il Ministero della salute individuerà ulteriori metodi di analisi.

L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.

1.4 SOSTANZE DA UTILIZZARE PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA.

Per il trattamento dell'acqua in immissione in vasca è consentito l'uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti, flocculanti e correttori di PH.

1. Disinfettanti:
   ozono;
   cloro liquido;
   ipoclorito di sodio;
   ipoclorito di calcio;
   dicloroisocianurato sodico anidro;
   dicloroisocianurato sodico biidrato;
   acido tricloroisocianurico.
2. Flocculanti:
   solfato di alluminio (solido);
   solfato di alluminio (soluzione);
   cloruro ferrico;
   clorosolfato ferrico;
   polidrossicloruro di alluminio;
   polidrossiclorosolfato di alluminio;
   alluminato di sodio (solido);
   alluminato di sodio(soluzione).
3. Correttori di ph:
   acido cloridico;
   acido solforico;
   sodio idrossido;
   sodio bisolfato;
   sodio bicarbonato.

Per disinfettanti, flocculanti e correttori di Ph si adotta lo stesso grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano.

Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:
N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro;
Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilene dicloruro);
Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene dicloruro);

L'impiego di sostanze non incluse in questi elenchi deve essere previamente autorizzato dal Ministero della salute.

1.5 PUNTI DI PRELIEVO.

Acqua di approvvigionamento	campione da prelevarsi da apposito rubinetto posto su tubo di adduzione
Acqua di immissione in vasca	campione da prelevarsi da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento
Acqua in vasca	campione da prelevarsi in qualsiasi punto in vasca

1.6 REQUISITI TERMOIGROMETRICI E DI VENTILAZIONE.

Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.

L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m^3/h per metro quadrato di vasca.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) Il ricambio dell'aria dovrà risultare non inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 20°C.

1.7 REQUISITI ILLUMINOTECNICI.

Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.

Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.

1.8 REQUISITI ACUSTICI.

Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 1,6 sec, I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono far riferimento alla normativa vigente in materia.

TABELLA A

REQUISITI - DELL'ACQUA IN IMMISSIONE E CONTENUTA IN VASCA

PARAMETRO	ACQUA DI IMMISSIONE	ACQUA DI VASCA
Requisiti fisici		
Temperatura: ➢ Vasche coperte in genere ➢ Vasche coperte bambini ➢ Vasche scoperte	 24°C - 32°C 26°C- 35°C 18°C – 30°C	 24°C - 30°C 26°C - 32°C 18°C - 30°C
PH Per disinfezione a base di cloro. Ove si utilizzino disinfettanti diversi il pH dovrà essere opportunamente fissato al valore ottimale per l'azione disinfettante.	6.5 – 7.5	6.5 – 7.5
Torbidità in Si O2	≤ 2 mg/l SiO_2 *(o unità equivalenti di formazina)*	≤ 4 mg/l Si O_2 *(o unità equivalenti di formazina)*
Solidi grossolani	Assenti	Assenti
Solidi sospesi	≤ 2 mg/l *(filtrazione su membrana da 0,45 μm)*	≤ 4 mg/l *(filtrazione su membrana da 0,45 μm)*
Colore	Valore dell'acqua potabile	≤ 5mg/l Pt/Co oltre quello dell'acqua di approvvigionamento
Requisiti chimici		
Cloro attivo libero	0,6÷1,8 mg/l Cl_2	0,7 ÷ 1,5 mg/l Cl_2
Cloro attivo combinato	≤ 0,2 mg/l Cl_2	≤ 0,4 mg/l Cl_2
Impiego combinato Ozono Cloro: Cloro attivo libero Cloro attivo combinato Ozono	 0,4 ÷ 1,6 mg Cl_2 ≤ 0,05 mg/l Cl_2 ≤ 0,01 mg/l O_3	 0,4 ÷ 1,0 mg/l Cl_2 ≤ 0,2 mg/l Cl_2 ≤ 0,01mg/l O_3
Acido isocianurico	≤ 75 mg/l	≤ 75 mg/l
Sostanze organiche *(analisi al permanganato)*	≤ 2 mg/l di O_2 oltre l'acqua di approvvigionamento	≤ 2 mg/l di O_2 oltre l'acqua di immissione.
Nitrati	Valore dell'acqua potabile	≤ 20 mg/l NO_3 oltre l'acqua di approvvigionamento
Flocculanti	≤ 0,2 mg/l in Al o Fe *(rispetto al flocculante impiegato)*	≤ 0,2 mg/l in Al o Fe *(rispetto al flocculante impiegato)*
Requisiti microbiologici		
Conta batterica a 22°	≤ 100 ufc/1 ml	≤ 200 ufc/1ml
Conta batterica a 36°	≤ 10 ufc/1 ml	≤ 100 ufc/1ml
Escherichia coli	0 ufc/100 ml	0 ufc/100 ml
Enterococchi	0 ufc/100 ml	0 ufc/100 ml
Staphylococcus aureus	0 ufc/100 ml	≤ 1 ufc/100 ml
Pseudomonas aeruginosa	0 ufc/100 ml	≤ 1ufc/100 ml

03A02358

ACCORDO 6 febbraio 2003.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera *b)* e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di decreto in oggetto, trasmesso con nota del 30 dicembre 2002 dal Ministero della salute, che definisce, nell'ambito della disciplina degli animali da compagnia, alcuni principi fondamentali per una maggiore e sempre più corretta interrelazione tra l'uomo e i predetti animali, per assicurare in ogni circostanza il loro benessere, evitarne riprovevoli utilizzi sia diretti che indiretti e favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la loro dignità anche nell'ambito delle realtà terapeutiche innovative;

Considerato che, in sede tecnica, il 14 gennaio 2003, i rappresentanti delle Regioni hanno chiesto che i contenuti del decreto fossero recepiti in un accordo tra Governo e Regioni, alla luce delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione e che tale richiesta è stata accolta dai rappresentanti del Ministero della salute;

Considerato che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 16 gennaio 2003 i presidenti hanno chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento e che a seguito del successivo incontro tecnico, sono state concordate tra le Regioni e il Ministero della salute alcune modifiche;

Rilevato che, con nota del 31 gennaio 2003, il Ministero della salute ha trasmesso nuovamente il testo dell'accordo nella stesura definitiva;

Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle Regioni hanno espresso l'avviso favorevole sull'accordo in oggetto;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e Province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seuente accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati;

Art. 1.
Finalità e definizioni

1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

2. Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) «animale da compagnia»: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

b) «allevamento di cani e gatti per attività commerciali»: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;

c) «commercio di animali da compagnia»: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Art. 2.
Responsabilità e doveri del detentore

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell'animale da compagnia stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;

b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;

c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;

e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;

f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Art. 3.
Controllo della riproduzione

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante. Le Regioni stabiliscono, inoltre, che il proprietario o detentore di cani provveda alla iscrizione all'anagrafe canina di norma entro trenta giorni dalla nascita, o dall'inizio della detenzione.

Art. 4.
Sistema di identificazione dei cani

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero della salute si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, ad introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del randagismo mediante:

a) l'introduzione del microchips, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005;

b) la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale, che garantisca la connessione con quella di cui alla lettera *c)* del presente articolo;

c) l'attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute, intesa come indice dei microchips, inviati dalle singole anagrafi territoriali.

2. Ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente punto, il Ministero della salute e le Regioni si impegnano a concordare, entro centoventi giorni dalla stipula del presente accordo, le modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico.

Art. 5.
Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre all'autorizzazione di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, anche le attività di commercio, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*. A tal fine, le Regioni richiedono, almeno, i seguenti requisiti:

a) la conformità ai requisiti di cui all'allegato *A* del presente accordo;

b) le generalità della persona responsabile dell'attività;

c) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività;

d) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;

e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;

f) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle Autorità sanitarie dell'Azienda Sanitaria locale che ha effettuato il sopralluogo;

g) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

2. I requisiti dell'allegato *A* non si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.

3. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, provvede ad indicare le modalità di detenzione delle altre specie di animali da compagnia.

Art. 6.
Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del benessere animale

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vietano la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di età superiore la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità sanitarie territoriali.

2. In occasione di attività di commercio, di pubblicità, di spettacolo, di sport, di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro, che implichino l'utilizzazione di animali da compagnia, le Regioni possono prescrivere che l'organizzatore delle manifestazioni versi una quota, fino al 5% dell'incasso. L'entità ed il criterio di prelievo sono stabiliti dalla Regione territorialmente competente alla quale deve essere effettuato il versamento. La Regione è vincolata all'utilizzo di tali fondi per iniziative svolte a favore del benessere degli animali.

Art. 7.
Programmi di informazione e di educazione

1. Il Ministero della salute promuove programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nel presente decreto e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della

pet-therapy. Detti programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all'allevamento, all' addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamano l'attenzione sui seguenti aspetti:

a) l'addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la pet-therapy o a fini commerciali o da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze specifiche;

b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;

c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;

d) la necessità di scoraggiare:

1) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;

2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;

3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.

e) la promozione della rilevanza dell'iscrizione dei cani all'anagrafe territoriali.

2. È rimessa alla valutazione discrezionale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, la promozione di programmi di informazione e di educazione analoghi a quelli di cui al comma 1.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, promuovono ed attuano corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.

Art. 8.
Manifestazioni popolari

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;

b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera *a)*, sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.

Art. 9.
Tecniche di pet-therapy accoglienza degli animali e cimiteri

1. Ai fini di agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della «pet-therapy», le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano valutano l'adozione di iniziative intese a:

a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la «pet therapy»;

b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento dei disabili.

2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono promuovere, a livello alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari, l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti e degli altri animali da compagnia.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria.

Roma, 6 febbraio 2003

Il Presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO *A*

DIMENSIONI DEI BOX PER CANI
E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani m² per ciascun cane	Oltre 3 cani m² per ciascun cane
meno di 10	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30	1,5	2,0	1,5
più di 30	2,0	2,5	2,0

03A02354

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 febbraio 2003

Dollaro USA	1,0822
Yen giapponese	126,45
Corona danese	7,4277
Lira Sterlina	0,68420
Corona svedese	9,1203
Franco svizzero	1,4630
Corona islandese	84,17
Corona norvegese	7,7825
Lev bulgaro	1,9538
Lira cipriota	0,58106
Corona ceca	31,650
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,29
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,6242
Lira maltese	0,4236
Zloty polacco	4,2065
Leu romeno	35757
Tallero sloveno	231,6350
Corona slovacca	41,845
Lira turca	1747000
Dollaro australiano	1,7802
Dollaro canadese	1,6120
Dollaro di Hong Kong	8,4398
Dollaro neozelandese	1,9132
Dollaro di Singapore	1,8744
Won sudcoreano	1280,78
Rand sudafricano	8,7545

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27.*

03A02666

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandoglobulina»

Estratto decreto n. 18 del 10 febbraio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a., con sede in Strada statale 233 Km 20,5, Origgio - Varese, con codice fiscale n. 07195130153.

Medicinale: SANDOGLOBULINA.

Confezione:

A.I.C. n. 025199011 - «1g/33 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» flacone polvere da 1g + flacone solvente da 33 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 025199023 - «3g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» flacone polvere da 3g + flacone solvente da 100 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 025199035 - «6g/200 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» flacone polvere da 6g + flacone solvente da 200 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 025199047 «12g/200 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» flacone polvere da 12g + flacone solvente da 200 ml + set infusionale.

È ora trasferita alla società: ZLB Bioplasma Italy s.r.l., con sede in Via Vittor Pisani, 19 - Milano, con codice fiscale n. 03654150964.

I lotti del medicinale prodotto a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02485

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ostidil - D3»

Estratto decreto n. 22 del 10 febbraio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratorio chimico Garant s.r.l., con sede in via Melchiorre Gioia, 47, Milano, con codice fiscale n. 01668650151.

Medicinale: OSTIDIL-D3

Confezione:

A.I.C. n. 032936015 - «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule;

A.I.C. n. 032936027 - «1 microgrammo capsule molli» 30 capsule.

È ora trasferita alla società: K.B.R. Kroton Biologic Researches s.r.l, con sede in corso V. Emanuele, 73 - Crotone, con codice fiscale n. 01600080798.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02486

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Primavera 2003 - 34ª Campionaria della casa, del regalo e del tempo libero - 34ª Rassegna dei viaggi e delle vacanze», in Genova.

Con decreto ministriale del 17 febbraio 2003 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Primavera 2003 - 34ª Campionaria della casa, del regalo e del tempo libero - 34ª Rassegna dei viaggi e delle vacanze» che avrà luogo a Genova dal 21 marzo 2003 al 30 marzo 2003.

03A02296

COMUNE DI BRENTONICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Brentonico (provincia di Trento) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

che per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata nel comune di Brentonico nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

b) aliquota ridotta al 4 per mille per l'abitazione principale da applicarsi anche alle unità di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento comunale disciplinante l'I.C.I.

03A02000

COMUNE DI CARANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Carano (provincia di Trento) ha adottato il 31 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. nonché la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale come segue:

aliquota ordinaria I.C.I. pari al 5,5 per mille;

aliquota ridotta I.C.I. pari al 4,5 per mille rispettivamente:

per le abitazioni principali e loro pertinenze (comprese le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, fermo restando il requisito della residenza nel comune); per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché per le attività produttive come di seguito specificate:

gruppo C: categorie: C/1 (Negozi e botteghe); C/3 (Laboratori per arti e mestieri); C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi).

gruppo D: tutte le categorie catastali appartenenti a tale gruppo.

Detrazioni

per l'abitazione principale e sue pertinenze estesa oltre che per i soggetti passivi d'imposta, cioè proprietari, titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, nonché per gli immobili concessi in locazione finanziaria, i locatari, anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, pari a € 258,23.

Nel caso in cui all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio dell'aliquota ridotta e delle detrazioni è limitato ad un'unica unità immobiliare di pertinenza.

03A02001

COMUNE DI CARLANTINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Carlantino (provincia di Foggia) ha adottato il 18 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare, per quanto illustrato in premessa, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura unica del 5 per mille, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/92.

(Omissis).

03A02002

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castel Goffredo (provincia di Mantova) ha adottato il 7 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare le aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno 2003 come segue:

l'aliquota I.C.I. come segue:

5,75 per mille per la prima casa;

7 per mille per i terreni agricoli e per aree edificabili;

7 per mille per tutti gli altri fabbricati.

la detrazione d'imposta in L. 250.000 € 129,11 per l'abitazione principale;

per gli alloggi sfitti, inutilizzati, per il periodo in cui si verifica tale situazione, l'aliquota del 7 per mille;

per gli alloggi affittati, per il periodo in cui si verifica tale situazione, l'aliquota del 5,85 per mille.

03A02003

COMUNE DI CASTENEDOLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castenedolo (provincia di Brescia) ha adottato l'8 gennaio 2003 e il 30 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nella misura del 5 per mille;

(Omissis).

1) di stabilire in aggiunta alle fattispecie di abitazione principale gli immobili posseduti dagli anziani o dai disabili che risultino residenti in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che gli stessi immobili non risultino locati;

2) di stabilire, inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/92, così come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/96, per l'anno 2003, che le unità immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie A2/A3/A4/A5/A6 potranno usufruire della detrazione di € 129,11 per gli immobili il cui valore catastale rivalutato sia inferiore a € 33.569,70. Tale valore deve considerarsi lordo, ossia comprensivo delle eventuali pertinenze (al massimo 2), distintamente iscritte in catasto, asservite alla predetta abitazione. Si specifica che per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta o la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a metri 100;

3) di considerare destinatari della presente agevolazione tutte le persone fisiche residenti nel comune di Castenedolo, proprietarie sull'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con le sue pertinenze;

4) di definire, infine, che per beneficiare dell'ulteriore detrazione I.C.I. gli interessati dovranno presentare apposita domanda all'Ufficio tributi comunale entro il 16 giugno 2003.

(Omissis).

03A02004

COMUNE DI CEMBRA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cembra (provincia di Trento) ha adottato il 22 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2003 aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4 per mille per tutte le categorie di immobili;

2. di confermare per l'anno 2003 la detrazione d'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei suoi familiari entro il primo grado in € 155,00.

(Omissis).

03A02005

COMUNE DI CERES

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ceres (provincia di Torino) ha adottato il 21 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare al 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003.

03A02006

COMUNE DI CERVASCA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cervasca (provincia di Cuneo) ha adottato il 19 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, relativamente all'I.C.I. in questo comune, per l'anno 2003 e con effetto dal 1° gennaio 2003:

aliquota unica: 5 per mille;

detrazione unica € 103,29 (utilizzabile, qualora superiore all'imposta dovuta per l'abitazione principale, per la parte residua, a diminuzione l'imposta dovuta sulle pertinenze eventuali).

03A02007

COMUNE DI CISTERNA D'ASTI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cisterna d'Asti (provincia di Asti) ha adottato il 7 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di riconfermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;

2. di proporre al consiglio comunale di riconfermare per l'anno 2003 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

03A02008

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cividale del Friuli (provincia di Udine) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di lasciare invariate, per l'esercizio 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, l'aliquota applicabile è pari al 4,5 per mille;

per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale l'aliquota applicabile è pari al 5,8 per mille;

2. di dare atto che per l'abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

03A02009

COMUNE DI CORVARA IN BADIA - CORVARA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Corvara in Badia - Corvara (provincia di Bolzano) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue:

a) aliquota ordinaria: 5 per mille;

b) aliquota maggiorata: 7 per mille, per le unità abitative soggette all'imposta di soggiorno di cui al Titolo II del D.P.G.R. del 20 ottobre 1988, n. 29/L e relative pertinenze;

2) di fissare per l'anno 2003 l'importo della detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché all'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in € 210,00.

03A02010

COMUNE DI COSTERMANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Costermano (provincia di Verona) ha adottato il 24 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003 le aliquote e detrazioni sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune come segue:

aliquota del 4,5 per mille per la prima casa e gli appartamenti locati come abitazione principale;

aliquota del 7 per mille ordinaria;

aliquota del 6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni;

aliquota del 7 per mille per le seconde case e le case sfitte;

detrazione per l'abitazione principale € 105,00

con la precisazione che la detrazione per l'abitazione principale di € 105,00 viene applicata solo all'abitazione di cui all'art. 11 commi 2 e 3 lettere *a), c), e), f)* del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) in appresso riportato:

«Art. 11 - *Riduzioni d'imposta per abitazione principale.*

1. Con la delibera di cui al precedente art. 9 è possibile stabilire le eventuali maggiori riduzioni d'imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale.

2. Per abitazione principale si intende l'abitazione di proprietà del soggetto passivo nella quale il medesimo risiede.

3. Si considera, inoltre, abitazione principale:

a) l'abitazione utilizzata dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

b) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

c) l'alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari;

d) l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), se nella stessa il parente in questione ha stabilito la propria residenza;

e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquista la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

f) abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata.

4. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale mediante dichiarazione sostitutiva dell'esistenza delle stesse rilasciata ai sensi della legge n. 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, da presentare all'ufficio tributi entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata dell'I.C.I. La dichiarazione resa la prima volta rimane valida anche per gli anni successivi qualora ricorrano le medesime condizioni.

5. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze così come definite dall'art. 817 del codice civile, ancorché iscritte distintamente in catasto classficate come C2, C6, C7, per non più di una pertinenza per abitazione principale utilizzata direttamente dal contribuente. Ad essa può estendersi la detrazione prevista per l'abitazione principale qualora questa non sia stata completamente detratta per la stessa.

03A02011

COMUNE DI GERMAGNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Germagno (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato il 28 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 nella misura del 6 per mille, sulla prima casa e del 6,5 per mille su tutti gli altri immobili, con detrazione sulla prima casa di € 115,00.

03A02012

COMUNE DI GROTTAMMARE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Grottammare (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2003, così come richiesto dall'assessore competente nell'allegato A) che va a far parte integrante e sostanziale della presente, le aliquote deliberate per gli anni 2001 e 2002, nelle sotto elencate misure differenziate:

4 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale, dai proprietari o titolari di diritto di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi e superficie;

3,5 per mille per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite da accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;

7 per mille per gli alloggi non locati, alloggi tenuti a disposizione, stagionali, alloggi non occupati, alloggi non allacciati ai servizi correnti per i quali non c'è una dichiarazione di inagibilità;

6,25 per mille per le altre unità immobiliari, (aliquota ordinaria);

2) *(Omissis)*;

3) di aumentare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale da € 103,29 (L. 200.000) a € 154,94 (L. 300.000), a favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale rilevante ai fini I.C.I., appartenenti alla categoria dei pensionati che hanno compiuta il sessantesimo anno di età al 1° gennaio 2003, in possesso di solo reddito di pensione, con reddito annuale imponibile, ai soli fini Irpef, di tutti i componenti il nucleo familiare, non superiore a € 11.103,82 (L. 21.500.000).

(Sono esclusi dalla maggiore detrazione i contribuenti rientranti nella categoria sopra definita, quando l'abitazione principale sia classificata in categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9, rispettivamente di tipo:

signorile, villini, ville, castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico;

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 30 giugno 2003 in coincidenza con la scadenza relativa all'acconto I.C.I.; la maggiore detrazione non è cumulabile con quella ordinaria prevista per legge).

03A02013

COMUNE DI MATHI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Mathi (provincia di Torino) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di applicare, per l'anno 2003, all'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 le seguenti aliquote:

5,5 per mille per l'abitazione principale;

6 per mille per gli altri fabbricati.

03A02014

COMUNE DI MORI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Mori (provincia di Trento) ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, nel 5 per mille l'aliquota generale valida per l'applicazione dell'I.C.I., per il periodo d'imposta 2003;

2. di determinare nel 4 per mille l'aliquota valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 2003 relativamente alle persone fisiche ed ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3. di determinare in € 103,29 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e della sua famiglia.

(Omissis).

03A02015

COMUNE DI PODENZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Podenzano (provincia di Piacenza) ha adottato il 16 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;

5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione non principale (immobili gruppo catastale A, escluso A/10);

6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni (terreni agricoli, aree fabbricabili, unità immobiliari diverse dalle abitazioni).

2. Di confermare anche per l'anno 2003, la detrazione pari a € 103,30 da applicare all'imposta dovuta dal soggetto passivo relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

03A02016

COMUNE DI ROVATO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Rovato (provincia di Brescia) ha adottato il 20 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare nella misura del 6 per mille, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I., per tutte le fattispecie di immobili ad eccezione:

a) delle abitazioni principali, così come definite dall'art. 8, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 504/92 per le quali viene determinata l'aliquota del 4 per mille;

b) degli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, per i quali viene determinata un'aliquota del 7 per mille avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 2 comma 4 della legge n. 431/98;

2) di determinare, per l'anno 2003, in € 108,00 l'importo della detrazione per abitazione principale;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

03A02017

COMUNE DI SORGÀ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Sorgà (provincia di Verona) ha adottato l'8 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Confermare per l'anno 2003, nella misura del 5,50 per mille l'aliquota I.C.I. relativa all'abitazione principale, assoggettando anche il garage relativo alla medesima aliquota del 5,50 per mille;

2) confermare per l'anno 2003 nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. relativa a tutte le altre tipologie di immobili;

3) confermare per l'anno 2003 la riduzione da applicare alla sola abitazione principale in € 129,11.

(Omissis).

03A02018

COMUNE DI TERRASINI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Terrasini (provincia di Palermo) ha adottato il 13 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire e confermare a decorrere dal 1° gennaio 2003 l'aliquota, i benefici e le detrazioni come di seguito indicati:

Aliquota del 5 per mille per le seguenti categorie di immobili

1) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente ascritte dalla cat. A2 e sino alla cat. A9 e relative pertinenze.

2) Unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune.

3) Unità immobiliare concesse in uso gratuito dai genitori ai figli e viceversa, che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedano anagraficamente. I soggetti interessati devono produrre al comune di Terrasini - Settore Tributi - specifica istanza annuale, in carta libera, di richiesta di concessione del beneficio entro la scadenza della prima rata di versamento.

Aliquota del 4 per mille

Per i fabbricati appartenenti a soggetti che svolgono attività dirette alla costruzione e vendita di beni immobili per tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori a condizione che detti fabbricati non siano concessi in locazione.

Aliquota del 5,9 per mille

L'Unità abitativa concessa in locazione con esclusione degli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, a soggetti residenti che la utilizzano come abitazione principale mediante contratto di affitto regolarmente registrato. Per potere beneficiare dell'aliquota ridotta al 5,9 per mille il proprietario dovrà preventivamente richiedere l'applicazione di tale aliquota con apposita istanza corredata dalla copia del contratto di affitto registrato entro la scadenza della prima rata.

Aliquota del 6,5 per mille

Per tutti gli altri casi non compresi nella fattispecie precedente.

(Detrazioni dall'imposta)

Con la presente disposizione la giunta municipale disciplina i criteri di commisurazione della detrazione di € 103,29 fino a € 154,94 da applicare all'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Misura delle detrazioni)

Le detrazioni dell'imposta vengono definite secondo i seguenti criteri:

a) criterio automatico - detrazione di € 113,62 per le abitazioni principali e relative pertinenze, per unità immobiliare concesse a uso gratuito dai genitori ai figli e viceversa, che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedano anagraficamente, ed unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune;

b) criterio speciale - detrazione di € 154,94 per le abitazioni possedute da contribuenti con particolari situazioni di carattere sociale.

(Attribuzione delle detrazioni)

1) La detrazione di € 113,62 è attribuita nel rispetto della normativa di cui all'art. 8 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/92, sostituendo con le norme dell'art. 3, comma 55 della legge finanziaria per il 1997 n. 662 del 23 dicembre 1996 e secondo il criterio definito al precedente art. 2 comma 1 lettera *a)*.

2) La detrazione di € 154,94 è attribuita nel rispetto della normativa già richiamata al comma 1 e secondo il criterio definito al precedente art. 2, comma 1 lettera *b)*, ai soggetti passivi di imposta indicati nel successivo articolo.

(Beneficiari di detrazione di € 154,94)

1. L'elevazione della detrazione per l'abitazione principale nella misura massima di € 154,94 compete quando nel nucleo familiare, costituito dai richiedente e dai conviventi, siano presenti invalidi o portatori di handicap, che non siano a totale carico di enti pubblici, con attestati rilasciati dalle competenti autorità per le seguenti categorie:

a) invalidi civili non inferiori al 100%;

b) sordomuti;

c) ciechi assoluti;

d) grandi invalidi con invalidità non inferiore all'80% invalidi Inail.

e) inabili Inps.

f) titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria non inferiore alla prima categoria, tab. A;

g) portatori di handicap con connotazione di gravità, legge 5 febbraio 1992 n. 104;

h) con reddito complessivo lordo, come definito ai fini Irpef del nucleo familiare non superiore a € 30.987,41;

2) L'elevazione della detrazione per l'abitazione principale nella misura massima di € 154,94 viene inoltre concessa, alle condizioni di cui ai successivi commi, ai seguenti soggetti passivi di imposta:

a) pensionati ultra sessantacinquenni;

b) assistiti in via continuativa dal comune.

3) I soggetti interessati devono produrre al comune di Terrasini - Settore tributi - specifica istanza annuale in carta libera di richiesta di concessione del beneficio entro la scadenza della prima rata di versamento.

4) Il beneficio di cui al comma 2 viene concesso a condizione che:

a) i componenti del nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi, non possiedano oltre all'abitazione principale - su tutto il territorio nazionale altre unità immobiliari accatastate in categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 di valore superiore a complessive € 15.493,71;

b) il reddito del nucleo familiare non superi i seguenti redditi complessivi lordi, come definito ai fini dell'Irpef:

1 componente € 9.921,60;

2 componenti € 14.882,40;

3 componenti € 19.843,20;

4 componenti € 24.804,00;

5 componenti € 29.764.80;

6 componenti € 34.725.60;

7 componenti e oltre € 39.686,40.

Il reddito del primo componente è costituito dall'ammontare di due trattamenti minimi di pensione Inps, per ogni componente oltre il primo viene aggiunto un importo corrispondente a un trattamento minimo di pensione anno 2003;

Nella determinazione del reddito complessivo non si tiene conto dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, delle rendite erogate dall'Inail (esclusa l'indennità giornaliera), nonché delle pensioni privilegiate ordinarie militari tabellari ed equiparate.

5) I richiedenti devono allegare all'istanza certificazione e/o autocertificazione comprovanti il diritto alla concessione del beneficio della detrazione a € 154,94;

6) Le dichiarazioni mendaci verranno sanzionale conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

(Concessioni del beneficio di € 154,94 - pari a L. 300.000)

1. Il funzionario responsabile dell'imposta comunale sugli immobili, provvede ad istruire le istanze pervenute ed a concedere o respingere la richiesta di elevazione del beneficio di € 154,94 sulla scorta della documentazione prodotta;

2. Il funzionario responsabile dell'imposta comunale sugli immobili, può convocare i soggetti richiedenti, disporre accertamenti inerenti il diritto al beneficio, avvalendosi anche della collaborazione degli organi del comando di Polizia municipale;

3. Le decisioni del funzionario responsabile, devono pervenire ai soggetti richiedenti entro il termine utile del 30 ottobre 2003;

4. In caso di diniego, da parte del funzionario responsabile, il richiedente potrà produrre nuova istanza motivata entro 30 giorni dalla comunicazione e potrà richiedere che il funzionario riesamini la decisione e decide in via definitiva dandone motivata comunicazione ai soggetti richiedenti entro il termine utile per il pagamento della seconda rata a saldo dell'imposta;

5. Il beneficio ha validità solo per l'anno per cui è stato richiesto e concesso.

03A02019

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501051/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238